

**Rassegna giurisprudenziale di sentenze di legittimità e di merito
sull'amianto
(in ordine cronologico dalle più recenti alle più risalenti)
*A cura di Anna Guardavilla***

Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2012, n. 33311

Fatto

1, Gli imputati di cui alla rubrica venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Venezia per rispondere, in ragione della posizione di garanzia da ognuno dei detti tenuta nel corso del tempo (analiticamente indicata nella rubrica) all'Interno della Società Operativa ... spa e successivamente al giugno 1984, Società ... spa, con stabilimento in Marghera, per violazione dell'art. 437, cod. pen.; nonché per i delitti di cui agli artt. 589, 590 e 61, n. 3), cod. pen. e collegate plurime norme antinfortunistiche. In particolare si contestava ai prevenuti, pur essendo noto almeno dagli anni sessanta la correlazione tra l'inalazione di polveri di amianto, mesotelioma e tumore polmonare, di avere, per colpa specifica e generica, omesso: d'informare i lavoratori del rischi e delle misure protettive da adottare; di predisporre l'impiego d'idonei ed efficaci mezzi di protezione personale; di far sottoporre i dipendenti a precipuo controllo sanitario, volto a prevenire lo specifico rischio; di denunciare all'INAIL l'esistenza del detto rischio; di adottare ogni idonea misura, anche organizzativa, per impedire o ridurre al massimo la dispersione delle polveri d'amianto nell'ambiente di lavoro e in quelli adiacenti; di predisporre efficiente servizio igienico-sanitario di stabilimento.

Con la conseguente ulteriore contestazione che le dette condotte erano state causa dell'insorgenza di gravissimi infortuni-malattie professionali, che avevano condotto a morte, oltre ai lavoratori dipendenti ... anche ... e ... (rispettivamente mogli dei lavoratori ... e ... le quali erano venute a contatto con le polveri tossiche lavando gli indumenti da lavoro dei coniugi).

All'epilogo della laboriosa istruttoria dibattimentale quel giudice di primo grado, con sentenza del 22/7/2008, «assorbita la condotta di cui all'art. 590 in quella di cui all'art. 589, cod. pen.», assolti per non avere commesso il fatto ... e ... in ordine al decesso di ... - limitatamente a determinati periodi analiticamente indicati - e dal delitto di cui all'art. 437, cod. pen., dichiarava la penale responsabilità di ... e ... per omicidio colposo ai danni di ... e ... e ... per l'omicidio colposo, oltre che a danno dei detti, anche di ...; di ... oltre che per l'omicidio a danno di quest'ultimi, di ... e ... per l'omicidio ai danni di ... e

Concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con criterio di equivalenza, condannava costoro alle pene repute di giustizia. Infine, il tribunale, oltre a regolare le spese processuali, poneva a carico degli imputati e della responsabile civile (Fincantieri) provvisionali varie, giudicate di ragione, in favore delle parti civili.

2. La Corte d'appello di Venezia, investita dell'impugnazione, confermando nel resto la statuizione gravata, con sentenza del 13/1/2011 dichiarava non doversi procedere nei confronti del ... nelle more deceduto, revocando le statuizioni civili che erano state poste a carico del detto; dichiarava non doversi procedere nei confronti di ... e ... in ordine agli omicidi colposi di ... e ..., estinti per intervenuta prescrizione, confermando le pertinenti statuizioni civili; assolveva ... dai reati di omicidio colposo ascrittigli per non avere commesso il fatto, revocando le statuizioni civili; ... dall'omicidio colposo in danno di ... per non avere commesso il fatto; escludeva per tutti gli imputati la sussistenza

dell'aggravante di cui all'art. 62, n. 3), cod. pen., fermo restando il giudizio di equivalenza; riduceva variamente la pena a tutti gli imputati, siccome analiticamente in dispositivo, concedendo la sospensione condizionale in favore di ... dichiarava condonata l'intera pena inflitta ad ... e ... nonché anni tre di reclusione a

Per quel che rileva in questa sede deve rammentarsi, quanto alle disposizioni riguardanti talune delle parti civili, quanto appresso: la provvisoria disposta in favore dell'INAIL veniva aumentata ad €1.040.541,86; alla Regione Veneto, riconosciuta l'esistenza anche di danno ambientale e d'immagine, veniva liquidato risarcimento nella complessiva misura di € 335.000,00; restavano confermate le statuizioni civili riguardanti gli enti esponenziali d'interessi collettivi.

3. Appare opportuno, prima di passare all'esame dei due ricorsi con i quali è stata investita questa Corte, seppure in sintesi e avuto riguardo esclusivo alle questioni che conservano ancora rilievo in questa sede, passare in rassegna i punti salienti della vicenda.

3.1. Il giudice di merito, all'esito di approfondita istruttoria, dopo aver individuato la genesi della Società ... s.p.a. (che dal 1947 si occupò del cantiere navale fondato nel 1923 da Ernesto Breda) , e, successivamente al giugno 1984, ... s.p.a., con stabilimento in Marghera; le attività delle quali la detta impresa si occupava (costruzione di navi passeggeri, merci e militari e grandi riparazioni delle stesse); le modalità lavorative (che vedevano interessato personale dalle più varie competenze ed anche dipendente da imprese satelliti), sia a bordo, che a terra; il largo uso di amianto (cristallo, per l'intonaco ed i tessuti, amosite per i rivestimenti e, parebbe, anche crocidolite) utilizzato per lo svolgimento della detta attività e per la protezione stessa degli operai dalle alte temperature causate dalle saldatrici, sicuramente a partire dal 1933 (data di assunzione di ..., coniuge di ...) e fino al 1992, allorché l'utilizzo venne vietato per legge (seppure, nell'ultimo periodo, allo scopo di liquidare le scorte); l'assenza di protezioni individuali significative, i contesti di promiscuità e polverosità che caratterizzavano gli ambienti di lavoro, non purificati da adeguati sistemi di aspirazione, nonché l'assenza di adeguate misure igienico-preventive e sanitarie; ripresi gli studi più significativi (attraverso l'apporto degli specialisti della scienza di settore) dai quali emergeva l'estrema pericolosità per la salute dell'amianto, a dispetto della sua economicità e versatilità operativa, da svariati decenni riconosciuto causa certa, in presenza di elevata contaminazione, dell'asbestosi polmonare e almeno dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, quale causa, praticamente esclusiva di mesotelioma ed anche di carcinoma polmonare, reputava sussistere il nesso causale e la colpevole condotta omissiva e commissiva degli imputati, la cui posizione di garanzia veniva analiticamente descritta.

In ordine al primo profilo, sulla base delle risultanze istruttorie il giudice di merito, sconfessata la plausibilità della teoria della cd. , mutuata dalle conclusioni scientifiche raggiunte da Selikoff nel 1978; privilegiandosi i risultati della vasta ricerca operata con gli studi di Casale Monferrato, giungeva al convincimento che, pur potendo risultare decisiva sull'insorgenza della patologia anche solo la cd. , v'era motivo di ritenere che le esposizioni successive dovevano considerarsi perlomeno determinanti della riduzione della latenza (in genere assai lunga) e, così, della vita.

In ordine al secondo profilo, il giudice giungeva a rimprovero colposo degli imputati per avere costoro ommesso di assumere quelle iniziative, che erano in loro potere, che avrebbero inciso positivamente sull'evoluzione delle affezioni (cd. giudizio controfattuale), violando plurime norme volte a prevenire malattie professionali e infortuni sul lavoro e, comunque, non assumendo quel diligente, prudente e perito atteggiamento che ognuno di loro avrebbe dovuto tenere, quale agente modello.

4. Le Difese proponevano ricorso per cassazione.

4.1. L'avv. ..., co-difensore di fiducia, in uno all'avv. ... di ..., con il primo motivo denuncia, invocando la previsione di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza della corte territoriale.

In sintesi, il ricorrente con il detto articolato motivo assume che la ricostruzione degli ambienti di lavoro, degli impianti delle lavorazioni e dell'esposizione alle fibre d'amianto aerodisperse dei lavoratori e delle loro mogli, nonostante gli sforzi istruttori compiuti, non emergeva dagli atti ed era frutto di mera congettura del giudice.

Troppi anni erano trascorsi e troppi mutamenti intervenuti sui luoghi di lavoro, sulle modalità lavorative e sui materiali utilizzati. Sul punto incerte e spesso contraddittorie apparivano le deposizioni, distorte dai vari decenni trascorsi. In particolare doveva escludersi l'asserita promiscuità lavorativa, stante che la coibentazione (unica fase che prevedeva l'uso dell'amianto) veniva posta in essere allorquando l'efficienza del natante e la rispondenza alle norme degli impianti erano stati certificati; solo occasionalmente le malte contenenti amianto venivano preparate a bordo e, comunque, lontano dagli ambienti interni.

Illogicamente e con contraddittorietà la corte di merito, invece che valutare i dati istruttori raccolti, che non consentivano di determinare la quantità e qualità dell'esposizione dei lavoratori, aveva fatto ricorso alle massime d'esperienza e a un .

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 40 e 41 cod. pen.; nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla causalità quanto ai casi di mesotelioma pleurico.

La corte territoriale, assume l'impugnante, aveva ricostruito la prova del nesso di causalità (sia inteso esso in senso commissivo: uso di amianto e insorgenza della malattia; che omissivo: non aver tenuto la condotta doverosa che l'evento dannoso avrebbe impedito) affidandosi all'epidemiologia, cioè al metodo statistico. Sicché, in violazione delle regole penalistiche in materia di reati d'evento, aveva ancorato la responsabilità individuale all'aumento del rischio.

Inoltre, ferma la pericolosità per la salute dei composti d'amianto, la misura d'essa dipendeva dal tipo di materiale utilizzato (dalla crocidolite, all'amosite, al crisotilo) e degli amalgami formati con altri componenti, che portano a dispersioni di fibre di diversa dimensione, dalle quali discende la lesività dell'accumulo polmonare.

Di poi, ignoto era rimasto il tempo d'induzione (cioè la durata della persistenza del contatto per ingenerare, magari a distanza di anni, la malattia), senza contare che non risultava essere stata adeguatamente chiarito se, avutosi il contatto, la malattia sia destinata a progredire inesorabilmente (dose-necessaria) o, seppure, essa avanzi in relazione anche all'entità delle successive esposizioni (dose-dipendenza).

Il giudice di merito, sposata la teoria dell'aumento del rischio, aveva ritenuto provato il nesso di causalità, reputando di aver soddisfacentemente verificato l'asserto attraverso il giudizio di controfattualità.

Nel far ciò aveva aderito ai risultati dello studio epidemiologico svolto sui lavoratori della fabbrica Eternit di cemento e amianto di Casale Monferrato, senza considerare che si trattava di un contesto lavorativo del tutto diverso rispetto a quello degli operai di quell'industria cantieristica, meno esposti alla sostanza tossica per intensità e durata. Inoltre, era stata del tutto omessa l'indagine sulla storia individuale dello sviluppo delle malattie in ognuno dei lavoratori venuti a morte. A tal ultimo riguardo la Difesa introduceva schema dal quale si ha modo di trarre i dati anagrafici, di tempo di esposizione durante il periodo di garanzia del ... quella totale, nonché la latenza generale. I dati in parola, sottoposti a vaglio critico, consentono alla Difesa di affermare che nella prevalenza dei casi la latenza complessiva era stata superiore della media statistica; che ciò aveva consentito a sei delle persone offese di raggiungere la soglia della vita media; che, anche in

considerazione dell'entità delle fibre disperse, non si erano registrati casi di asbestosi; che per i lavoratori raggiunti da morte prima della soglia di cui detto emergevano pregresse esperienze lavorative a contatto con l'amianto (anche il coniuge di ... era stato di ... solo per un anno).

In definitiva, non solo l'imputato aveva fatto quanto in suo potere per ridurre il rischio, ma, qualunque fosse stata la sua condotta, l'evento si sarebbe verificato in ogni caso.

4.3. Con il terzo motivo il ... denuncia la violazione dell'art 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 43 comma 3 cod. pen. ed in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303/1956, nonché all'art. 2087 cod. civ., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla configurazione della colpa, stante l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento morte da mesotelioma e carcinoma polmonare. Nessun comportamento alternativo lecito avrebbe impedito l'evento, o, comunque, lo avrebbe scongiurato con significativa probabilità. Un tale comportamento alternativo avrebbe potuto prevenire l'asbestosi, la quale insorge proprio in presenza di rilevanti concentrazioni di fibre d'amianto nell'aria. Al contrario, il mesotelioma e il tumore polmonare, nonostante l'adozione di qualsivoglia cautela, non avrebbero potuto essere scongiurati. Solo nel corso degli anni successivi, acquisita consapevolezza, si erano prescritte protezioni e cautele, fermo restando che fino al 1992 l'amianto era un materiale legalmente in commercio.

Né, peraltro, soggiunge il ricorrente, le prescrizioni di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 303/1956 si attagliavano al caso di specie. Trattatasi, invero, dell'abbattimento di polveri moleste e non di certo della soppressione delle microfibre d'amianto, all'epoca comunque non consentita dalla tecnica.

Solo a partire dal 1980 si è avuta la piena consapevolezza della micidiale pericolosità dell'amianto anche ove respirato in quantitativi impercettibili; nel passato era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, direttamente collegata all'inalazione di cospicui quantitativi di fibre.

All'epoca nella quale l'imputato aveva rivestito la posizione di garanzia (1971-1980) non si era neppure in grado di rilevare la presenza nell'ambiente delle microfibre ultrafini foriere delle gravi malattie di cui si è detto.

In definitiva, nessun comportamento alternativo lecito poteva pretendersi dal

4.4. Con il quarto ed ultimo motivo l'imputato contesta inosservanza ed erronea applicazione di legge, nonché carenza assoluta di motivazione, correlando all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., gli art. 81 e 589 cod. pen., avendo il giudice di merito errato, , avendo aumentato la pena in proporzione agli anni in cui il ... aveva rivestito l'incarico di direttore generale (un mese per ogni anno) ed inoltre in rapporto al numero dei lavoratori deceduti (tre mesi per ciascuno).

Il primo aumento a parere del ricorrente appare ingiusto e ingiustificato, una sorta di "continuazione sulla continuazione", che avrebbe potuto, semmai, trovare una qualche plausibilità nel caso fosse stata contestata la violazione del d.P.R. n. 303/1956 e non già l'ipotesi di cui all'art. 589, cod. pen.

4.5. Proponevano ricorso anche gli avv.ti ... e ..., difensori degli imputati ... e ... (quest'ultimo, peraltro, come si è visto, deceduto il 25 novembre 2008).

4.6. Il ricorso in parola consiste nella ritrascrizione, pressoché pedissequa dell'atto d'appello, salvo talune marginali integrazioni e modifiche che via via si evidenzieranno e l'enucleazione in titoli, caratterizzati dal neretto e dal maiuscolo, dei motivi di doglianza.

4.7. Fino a pag. 40 (prima parte), l'atto, riprendendo fedelmente quello d'appello, sviluppa un articolato ragionamento in ordine alla generale tematica connessa all'uso dell'amianto e in particolare nello stabilimento di Breda.

4.8. Da pag. 40 (seconda parte), dopo l'introduzione del seguente titolo: < Mancata ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 nel senso di non aver distinto i diversi apporti causali di ciascun imputato che si è succeduto nel tempo nella posizione di garanzia considerando l'eventuale apporto causale di ciascuno come possibile causa esclusiva dell'evento.

Mancata ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. per avere ritenuto assolutamente provata la teoria scientifica della rilevanza delle esposizioni successive all'instaurarsi della malattia sulle [rectius: sulla] quale gli stessi periti di ufficio avevano avanzato le loro cautele.

Erronea interpretazione della teoria esposta dal perito dott. Bracci sulla ininfluenza delle esposizioni successive alla prima.>>, il ricorso riproduce testualmente l'atto d'appello. Questi, in sintesi, gli argomenti.

Partendo dalla premessa che l'accertamento della responsabilità penale erroneamente risultava fondato, invece che su un nesso causale dimostrato dalla medicina legale, sulle acquisizioni di analisi che prendevano in considerazione il rischio, l'aumento del detto e la probabilità, aver chiarito la natura dell'amianto, essersi soffermato sull'induzione della malattia (rimasto fenomeno sconosciuto), il ricorso in discorso escludeva che dal dibattito fra gli esperti sentiti nel corso dell'istruttoria fosse emersa la certezza che, dopo la prima fatale esposizione alla sostanza nociva o, comunque, dopo l'instaurarsi della patologia, le esposizioni successive possano avere influenza. Ciò ancor più sconoscendosi li quantitativo di fibre assorbito da ognuna delle persone offese.

Quanto al carcinoma polmonare nessuna certezza eziologica era dato trarre a riguardo del preteso effetto sinergico sui soggetti fumatori.

4.9. Da pag. 49, dopo l'introduzione del seguente titolo: < Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 43 c.p. quando la corte ha ritenuto che l'inerzia della pubblica amministrazione e degli organi di controllo come INAIL e ASL non potessero essere interpretati come una scriminante ma non ne ha valutato le conseguenze in termini di colpa.

Errata interpretazione dell'art. 43 c.p. quando la corte non prende in considerazione la possibilità degli imputati di impedire l'evento applicando dispositivi e cautele disponibili al tempo in cui si sarebbero verificate le condotte omissive.

Errata interpretazione dell'art. 43 c.p. quando la corte omette qualunque valutazione in ordine alla efficacia causale di eventuali cautele adottate dagli imputati che si sono succeduti nella posizione di garanzia quando già le persone erano affette da malattia sia pure nella fase di latenza non manifesta>>, il ricorso riproduce testualmente l'atto d'appello. Questi, in sintesi, gli argomenti.

Solo ad una ristretta cerchia d'iniziati, alla metà degli anni sessanta del secolo scorso fu possibile avere una qualche consapevolezza in ordine al rischio oncologico derivante dall'uso dell'amianto e non solo quello conosciuto dell'asbestosi, quest'ultimo, tuttavia, dipendente da cospicue e persistenti inalazioni. Questa consapevolezza, del tutto estranea agli organi di controllo (INAIL e ASL), solo diversi decenni dopo divenne patrimonio comune. Pertanto, applicando i principi enunciati dalla Corte Costituzionale (sentenza 18/7/1996, n. 312), nessun rimprovero poteva muoversi ai soggetti tenuti alla garanzia, ai quali non potevano chiedersi conoscenze estranee; soggetti, i quali, peraltro, adottando le opportune cautele, avevano scongiurato l'insorgere di casi di asbestosi.

Inoltre, come aveva chiarito il consulente di parte, all'epoca non esistevano sistemi di filtraggio tali da impedire la diffusione nell'aria delle fibre ultrafini e, pertanto, il rischio non era prevenibile.

4.10 Da pag. 53, dopo l'introduzione del seguente titolo: , il ricorso riproduce testualmente (salvo marginale variante a pag. 54, In fine) l'atto d'appello. Questi, in sintesi, gli argomenti.

La sentenza non aveva operato alcuna distinzione tra i vari titolari di posizione di garanzia, pur avendo costoro rivestito ruoli diversi (presidenti, direttori generali e direttori di stabilimento) e, soprattutto, aveva ignorato che lo stabilimento di Marghera era solo una unità produttiva facente capo ad una grande società, avente diverse sedi di «superdirezioni», con la conseguenza che ciascun direttore di stabilimento aveva ampi poteri d'intervento. Non era dato cogliere, di conseguenza, da dove poteva trarsi il convincimento che presidenti e direttori generali fossero mal occupati o avrebbero dovuto occuparsi di misure che erano di spettanza dei direttori di stabilimento, i quali avevano tutti i poteri, incluso quello di spesa.

4.11. Il ricorso, poi, enuncia: , con la seguente motivazione: <>

4.12. Immediatamente dopo il ricorso censura l'entità della pena e la mancata applicazione con criterio di prevalenza delle attenuanti generiche: tenuto conto di quanto chiarito in ordine alla colpa e del minimo apporto causale di ciascuno degli imputati la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale e ulteriormente ridotta per concessione delle attenuanti generiche da dichiararsi prevalenti.

4.13. Infine, dalla seconda parte di pag. 56, dopo l'introduzione del seguente titolo: >, il ricorso riproduce testualmente (salvo marginale variante solo formale a pag. 56, in fondo) l'atto d'appello.

Questi, in sintesi, gli argomenti.

Ingiusto il risarcimento disposto in favore della Regione, in quanto non si era tenuto conto che plurimi possono essere stati i fattori causa delle malattie che avevano portato al decesso, di natura ereditaria, socio-ambientale, ecc.

ingiusto il risarcimento disposto in favore dell'INAIL, in quanto non si era tenuto conto che il medesimo ente doveva considerarsi responsabile degli eventi letali, per non averli saputi prevenire.

Ingiusto il risarcimento disposto in favore delle organizzazioni portatrici d'interessi legittimi, in quanto non era rimasto provato il danno dai detti enti patito.

5. Depositavano memorie: l'INAIL; Patrizia; la soc, coop. Medicina Democratica - Movimento di lotta per la salute -.

Le parti civili costituite depositavano comparse conclusive.

Diritto

1. L'impugnazione proposta in favore di ... deceduto il 25/11/2008, deve essere dichiarata inammissibile. Invero, estintosi il mandato per morte del mandante (art. 1722, n. 4, cod. civ.), al cui schema deve farsi risalire il contratto d'opera professionale, il difensore, pur godendo di un autonomo potere d'impugnazione attribuitogli direttamente dalla legge processuale (art. 571, comma 3 cod. proc. pen.), non è, comunque, legittimato all'atto, essendo venuto meno il potere gestore a suo tempo conferitogli dall'assistito [in senso conforme: Cass, 11/4/2007, n. 35217; n. 14248/2007; 49457/2003; 34400/2001).

2. Il decesso di ... in data 20/4/2012, sopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione, impone, in parte qua, l'annullamento della sentenza d'appello e l'eliminazione delle statuizioni civili pronunciate nei confronti del predetto. Come noto, infatti, l'esercizio dell'azione civile nel processo penale non conosce l'istituto dell'interruzione di cui all'art,

299, cod. proc. civ., di talché la morte dell'imputato, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, oltre a comportare (a cessazione del rapporto processuale penale, importa la cessazione di quello civile, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano travolte. In ragione di ciò l'effetto caducante opera automaticamente, anche in assenza di espressa pronuncia sul punto del giudice (Cass. 2/11/2011, n. 5870; n. 11073/2009; 14/10/2005, n. 44663; 8/11/2000, n. 58).

3. Nel resto, l'insieme delle censure non merita di essere accolto. Salvo marginali differenziazioni, che non si mancherà di evidenziare, il nucleo centrale dell'istanza censoria concerne la prova delle condizioni di lavoro in Fincantieri, quella del nesso di causalità e della colpa. Proprio a motivo dell'evidente necessità di far luogo ad un complessivo vaglio la Corte non ha inteso considerare attinto da inammissibilità il secondo ricorso, nonostante lo stesso, impropriamente si limiti per larga parte a riprendere testualmente i motivi d'appello, omettendo di esplicitare i punti che a parere della Difesa erano rimasti non sufficientemente chiariti dalla Corte territoriale.

4. La Corte territoriale ha illustrato, con motivazione ampia, analitica ed esente da censure logiche, le condizioni nelle quali i dipendenti della Fincantieri e delle aziende satelliti erano stati costretti a svolgere le loro attività lavorative a contatto costante con le micidiali polveri d'amianto, condizioni che, al contrario di quel che viene assunto in via impugnatoria, risultano essere state accertate pienamente nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e congruamente riepilogate, oltre che dal primo giudice, anche da quello d'appello. In particolare, quest'ultimo, occupandosi dettagliatamente delle condizioni lavorative predette da pag. 56 e ss.

Sulla base degli svolti accertamenti i lavoratori, almeno sino all'anno 1987, erano stati posti a contatto di concentrazioni di fibre d'amianto superiori al limite di 2 fibre per millilitro d'aria. Anche ove la detta soglia non fosse stata raggiunta il titolare della posizione di garanzia non poteva dirsi esonerato da ogni possibile ulteriore attività di prevenzione, stante che il limite in parola costituiva solo una mera soglia d'allarme (Cass., IV, n. 38891/2010).

La detta stima quantitativa trova riscontro nella situazione lavorativa di fatto rimasta provata attraverso le assunzioni testimoniali: nessun contrasto significativo tra testimonianze si era registrato a riguardo della polverosità delle lavorazioni; la malta d'amianto, sia che fosse preparata a bordo, che a terra, importava rilevante diffusione di fibre nell'aria (spostamento, svuotamento dei sacchi, ecc.); ampiamente dimostrata risulta la promiscuità lavorativa in locali angusti, specie quando i lavori si facevano frenetici per rispettare i tempi di consegna del natante, che mettevano a contatto con le microfibre tossiche tutti coloro che prendevano parte alle attività, pur se, in astratto, estranei alle operazioni più rischiose; ampiamente dimostrata l'assenza di qualsivoglia, pur rudimentale, protezione individuale (maschere, indumenti usa e getta, aspiratori, ecc.) o sistema di abbattimento delle polveri (macchine aspiratrici e idranti da utilizzare per bagnare i materiali); il diffuso uso dell'amianto financo a scopo protettivo (mantelle ignifughe e pannelli di protezione dal calore delle saldature); né risulta sensata la pretesa di differenziare il rischio stante che tra amianto spruzzato, polveri sollevate dalle innumerevoli forature e da incauti sistemi di pulizia, rotture e rimarginature, operate al fine di consentire il complesso cablaggio dietro i pannelli di amianto, coibentature predisposte ad hoc su singole parti appositamente sagomate, la tossicità dell'ambiente non può essere negata. Ciò senz'altro fino alla metà degli anni ottanta del secolo scorso, siccome accertato dal giudice di merito, epoca durante la quale i materiali composti di fibra d'amianto venivano regolarmente segati, lacerati, forati e tagliati senza l'approntamento di cautela di sorta, senza contare, come consta dalla prima sentenza, che da i registri aziendali è emerso

che anche negli anni novanta, a ridosso del divieto legale, si continuò ad utilizzare il detto materiale, non foss'altro per un rapido consumo dello stesso.

5. La sentenza gravata ha fornito appagante prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità.

Non è controverso che fino al 1987 tutte le vittime furono poste a contatto con le polveri di amianto. Né l'eventuale rispetto delle previsioni antinfortunistiche (comunque non riscontrato, per quel che prima si è detto) avrebbe potuto esonerare gli imputati dal mettere in atto tutte le cautele del caso che la pericolosità del materiale trattato imponeva (sul punto può richiamarsi la sentenza n. 5117/2008 di questa Sezione).

Non assume pregnanza logica la critica secondo la quale l'affermazione di colpevolezza avrebbe dovuto tener conto della differenziazione del grado del rischio. La promiscuità lavorativa, sopra sunteggiata e approfonditamente illustrata dai giudice di primo e secondo grado, attraverso percorso motivazionale in questa sede incensurabile, e il processo patogenetico innestato dal contatto con le polveri d'amianto (sul punto ci si soffermerà più avanti) rendono irrilevante l'osservazione critica.

Allo stesso modo non ha concludenza la circostanza che tutti i lavoratori rimasti vittima della malattia oncologica polmonare avessero cominciato a lavorare a contatto con le polveri d'amianto ben prima del 1973. L'esposizione successiva, infatti, ebbe rilevanza, per lo meno concausale, tale da giustificare l'affermazione di colpevolezza degli imputati.

Si riduce, poi, a mera constatazione fattuale priva di adeguata forza avversativa la dedotta scarsa efficacia dei controlli del CONTARP (organo tecnico dell'INAIL), che, peraltro, si spiega (anche se non si giustifica) con l'acquisizione di notizie rassicuranti dalla stessa F. Analogo discorso va fatto a riguardo della constatazione che alcuni operai in determinati periodi furono posti in CIG. Nel primo caso è illogico, come pare evidente, desumere, dalla scarsa penetranza dei controlli il convincimento che il rischio non sussistesse. Nel secondo caso, non è dubbio che l'interruzione d'inalazione di fibre d'amianto per un determinato periodo, perciò solo non fa venir meno l'effetto nefasto del pregresso e successivo accumulo.

I ricorrenti sembrano ignorare che la Corte territoriale, con motivazione approfondita, correlata analiticamente alle risultanze istruttorie ed esente da incongruenze logiche ha chiarito che, pur non essendo mai stato effettuato acconcio studio epidemiologico, si erano registrati in quell'azienda, nel passato, casi di asbestosi (implicanti, quindi, come noto, contatto continuativo con rilevanti quantitativi di polveri tossiche).

In ogni caso, l'insistere dei ricorrenti, anche in questa sede, sui profili quantitativi delle polveri disperse nell'aria deve ribadirsi come inconducente, oltre che inammissibile (avendo sul punto la Corte di merito efficacemente risposto), stante che le affezioni tumorali (mesotelioma e carcinoma del polmone) che portarono a morte le vittime debbono reputarsi dipendenti dall'inalazione di fibre d'amianto, non potendosi affermare l'esistenza di una soglia quantitativa al di sotto della quale il rischio venga escluso.

Non merita, poi, censura il ragionamento della Corte territoriale attraverso il quale la predetta ha reputato provata la diagnosi di malattia concernente tutte le vittime: oltre i quattro casi nei quali la conferma è giunta dall'autopsia, per gli altri appaiono essere stati illustrati con esaustività gli accertamenti diagnostici che confermarono le patologie amianto-dipendenti.

Nel mentre non assume rilievo decisivo l'individuazione dell'esatto momento d'insorgenza della patologia (Sez. IV, 11/4/2008, n. 22165), dovendosi reputare prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza, ampiamente motivata appare la statuizione gravata nella parte in cui, giudicata inattendibile la teoria della cd. , assume che il mesotelioma è patologia dose-dipendente.

Correttamente la sentenza impugnata ha chiarito come da una conclusione scientificamente non contestabile dello studioso si era giunti ad elaborare l'inaccettabile tesi secondo la

quale poiché l'insorgenza della patologia oncologica era causata anche dalla sola iniziale esposizione (cd. o), tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni anche elevatissima di fibre cancerogene, dovevano reputarsi ininfluenti.

Trattasi di una vera e propria distorsione dell'intuizione del Selikoff, il quale aveva voluto solo mettere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre d'amianto, potendo l'alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in presenza di percentuali di dispersione nell'aria modeste. Non già che si fosse in presenza, vera e propria anomalia mal registrata nello studio delle affezioni oncologiche, di un processo cancerogeno indipendente dalla durata e intensità dell'esposizione.

Ciò ha trovato puntuale conferma nelle risultanze peritali alle quali il giudice di merito ha ampiamente attinto. Infatti, la molteplicità di alterazioni innestate dall'inalazione delle fibre tossiche necessita del prolungarsi dell'esposizione e dal detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva della vita essendo ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita.

Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che talune delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte, infatti, costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa, che colposa.

L'autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione cellulare, l'insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi, l'evasione dei processi di logoramento della crescita cellulare, l'acquisizione di potenziale duplicativi illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l'arrivo di ossigeno e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari, necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti dalla quantità della dose.

Ciò ancor più a tener conto che l'accumulo delle fibre all'interno dei polmoni, continuando l'esposizione, non può che crescere, nel mentre solo col concorso, in assenza d'ulteriore esposizione, di molti anni, lentamente il detto organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche, essendo stato accertato, dagli studi di Casale Monferrato, dei quali appresso si dirà, che l'accumulo tende a dimezzarsi solo dopo 10/12 anni dall'ultima esposizione.

Dallo studio in parola (i cui risultati sono stati riportati dalla sentenza di merito, la quale ha, a sua volta attinto agli apporti degli esperti di settore), il primo intervenuto in Italia, avendo operato su una vasta platea di persone, osservate per un lungo periodo (3434 lavoratori presi in considerazione per oltre cinquanta anni; seguiti dal 1950 al 1986 e poi fino al 2003), si è potuto ricavare che tutte le esposizioni alle quali il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi dieci anni che precedono la diagnosi della malattia hanno avuto influenza, aumentando il rischio ed accelerando il processo maligno; che, allo stesso tempo, non è possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di sicurezza, né il tempo massimo d'induzione; che sul soggetto fumatore si verifica un effetto moltiplicativo esponenziale del rischio, ben maggiore della singola somma dei due rischi, quanto al carcinoma polmonare. Al contrario, lo studio sul quale si fonda la tesi difensiva (quello dovuto al prof. Pira), come è stato ampiamente chiarito in sede peritale, con argomenti pienamente convincenti, a causa dell'estrema esiguità dei campione osservato non può essere di utilità statistica.

Sussiste, in definitiva, il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo di latenza (Sez. IV, 11/4/2008, n, 22165).

In altri termini, se il garante avesse tenuto la condotta lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica (SU, 10/7/2002, n. 30328),

l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

In questo senso l'evento doveva ritenersi evitabile.

Quanto alla cd. legge statistica, come noto, la conferma dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale non può essere dedotta automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con o (SU n. 30328 cit).

Secondo quel che è emerso dagli accertamenti ed indagini peritali, peraltro in conformità con le conclusioni unanime della scienza di settore, il mesotelioma, che resta forma tumorale abbastanza rara, non poteva insorgere negli operai che ne sono rimasti vittima per cause diverse dalla esposizione ad amianto, la quale costituisce praticamente fonte esclusiva (salvo qualche rara eccezione che qui non ricorre la malattia dipende in via esclusiva dalla predetta esposizione).

Inoltre, come si è già rappresentato, nella comunità scientifica è ben radicato il convincimento che il processo carcinogenetico debba considerarsi dose-dipendente, secondo legge probabilistica di tipo statistico. Che ciò sia avvenuto in concreto può serenamente trarsi dalla vicenda clinica delle vittime, analiticamente illustrata nella sentenza di merito, emergendo che, in linea di massima (salvo, ovviamente le diversità derivanti dalla inevitabile diversità di risposta individuale), in sintonia con lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel solo senso che l'insorgenza della malattia si allontana nel tempo) col trascorrere del tempo dall'ultima esposizione, di talché è facile concludere che ogni assunzione successiva aumenta il rischio (in tal senso restano soddisfatte le indicazioni di cui alla sentenza 17/9/2010, n. 43786 della Sez. IV).

Assumere, come fanno i ricorrenti che le risultanze di Casale Monferrato non possono reputarsi calzanti alla vicenda qui all'esame, non appare persuasivo.

Pur vero che a Casale Monferrato si produceva il cd. Eternit, lavorando l'amianto, mentre nella F. si utilizzavano materiali largamente composti d'amianto, tuttavia la diversità evidenziata non sposta in nulla la portata generale dei risultati scientifici acquisiti. In primo luogo, par ovvio reputare che le conclusioni raggiunte sono tanto più corrette e generalizzabili proprio perché l'intenso contatto con la materia tossica fa escludere erranee interferenze. In secondo luogo, i lavori condotti in F., come si è visto, per il largo uso d'amianto, per la totale indifferenza ad ogni cautela, anche la più semplice e rudimentale, per l'utilizzo di modalità d'impiego ad altissima dispersione di microfibre nell'aria, imponevano un'intensa esposizione non sensibilmente dissimile da quella di Casale Monferrato.

6. Non ha pregio l'asserto secondo il quale il giudice di merito non avrebbe considerato che nel corso del tempo si erano alternate le varie posizioni di garanzia. Trattasi, invero, di questione irrilevante, stante che le singole condotte degli imputati devono considerarsi concausa dell'evento morte e, pertanto, sul piano penalistico l'osservazione è ininfluenza.

7. Non ha fondamento rilevare che la dimensione aziendale aveva imposto struttura di controllo centralizzata [...].

L'uso dell'amianto era talmente diffuso in F., costituendo, addirittura, significativa parte strutturale dei natanti, da non potersi considerare la sua pericolosità per la salute dei lavoratori questione alla quale taluno dei chiamati qui in responsabilità poteva dirsi estraneo, perché investito di un livello di vigilanza di più generale profilo. Né, per quel che si chiarirà meglio scorrendo immediatamente dopo della colpa, alcuno di loro può

pretendere di andare esente da responsabilità assumendo di aver versato in stato d'ignoranza.

8. Correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa.

8.1. Risponde a conoscenze comuni maturate in epoche anche assai lontane nel tempo che l'ingestione per via aerea di fibre, particelle e polveri costituisce pericolo per la salute.

Da oltre un secolo si ha la diffusa, piena consapevolezza della specifica pericolosità dell'assunzione attraverso le vie aeree delle microfibre di amianto (r.d. 14/6/1909, n. 442, nell'ambito di norme a tutela dei fanciulli; L. 12/4/1943, n. 455, la quale introdusse l'asbestosi fra le malattie professionali). Pur vero che ai quei tempi era nota solo l'insorgenza dell'asbestosi, ma, di sicuro, la pericolosità della lavorazione del materiale in parola era ben nota.

L'evidenziazione su basi divulgative affidabili della correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni risale al 1964 (conferenza sugli < dell'Accademia delle Scienze, tenutasi a New York). Peraltro, nella detta occasione venne presentata da Enrico Vigliani l'esperienza italiana. Lo stesso studioso nel 1966 e nel 1968, pubblicò in Italia su riviste scientifiche il proprio pensiero. La questione venne ripresa, con ampio approfondimento, in occasione del 34° congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro, tenutosi a Saint Vincent.

V'è, peraltro, da aggiungere che i primi studi dai quali emergeva la detta correlazione risalgono agli anni 30/40 e poi 50 del secolo scorso (in Germania), In Italia risalgono ai lontani anni 1955/1956 i primi approfondimenti resi pubblici da ... e

Le conclusioni erano dei tutto concordanti: la sopravvivenza dopo la diagnosi era solitamente assai breve; l'intervallo tra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia era assai lungo; anche basse dosi erano sufficienti ad innescare il processo patologico; degli esposti solo taluni subivano la degenerazione cellulare; pur essendo vari i tipi di amianto, quasi sempre erano presenti fibre di anfibolo e crisotilo; non si riscontrava alcuna apprezzabile causa alternativa.

Ciò posto, non può assumersi che le conseguenze nefaste sulla salute derivanti dal contatto con le polveri d'amianto non fosse circostanza prevedibile.

L'esercizio di attività pericolosa avrebbe imposto all'imprenditore l'approntamento di ogni possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva (proteggere le vie respiratorie con maschere altamente filtranti; imporre accurati lavaggi alla cessazione dell'orario di lavoro con cambio degli indumenti da lavoro da sottoporre, anch'essi, a lavaggio; riduzione al minimo delle polveri; loro appesantimento mediante acqua; loro aspirazione, ecc.), alle più complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la tecnica consigliavano. Non solo nulla di tutto questo venne fatto, ma, al contrario, emerge dall'istruttoria una grossolana indifferenza di fronte all'inalazione delle polveri tossiche.

Reputa il Collegio che, anche a voler considerare che fosse nota solo la generica tossicità delle polveri d'amianto, causa di asbestosi, avrebbe risposto al principio di precauzione trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione polmonare) di sostanza comunque tossica.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che in tema di delitti colposi, nel giudizio di "prevedibilità", richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione.

In altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione "ex ante" dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. IV, sentenza n. 4675 17/05/2006, massima).

Le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d'approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l'inalazione di polveri non è diretta, come vorrebbero i ricorrenti, ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d'un ambiente di lavoro polveroso, bensì, come appare evidente, che l'organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all'aria respirata dei tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno fisico.

In ogni caso, non par dubbio che la prevedibilità altro non significa che porsi il problema delle conseguenze di una condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente", il modello dell' "homo eiusdem condicionis et professionis", ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez. IV, 1/71992, n. 1345, massima; più di recente e sullo specifico argomento qui in esame, sempre Sez. IV, 1/4/2010, n. 20047). Un tale modello impone, nel caso estremo in cui il garante si renda conto di non essere in grado d'incidere sul rischio, l'abbandono della funzione, previa adeguata segnalazione al datore di lavoro (sul punto, Sez. IV n. 20047 cit).

Richiamando quanto poco sopra esplicitato, deve conclusivamente ribadirsi che ai fini del giudizio di prevedibilità deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. IV, 31/10/1991, Rezza, massima).

Non ha fondamento, poi, l'opinione secondo la quale, comunque, gli eventi dannosi non sarebbero stati evitati.

Ove fossero state approntate tutte le cautele dal caso, fino a giungere a rinunciare a certi tipi di lavorazione o d'impiego, preferendo altre modalità o altri materiali, anche se più costosi, gli eventi contestati (da intendersi nel senso di cui s'è detto) sarebbero stati scongiurati.

8.2. Come ampiamente chiarito da questa Corte (Sez. IV, n. 20047/2010) il d.lgs. 15/8/1991, n. 277 stabilì che, fermo restando il rispetto di tutte le forme di protezione individuate, fossero, comunque, vietate le lavorazioni, ove il livello di dispersione di microfibre di amianto fosse superiore a determinati parametri; ma ciò non significò affatto che al di sotto dei detti limiti fosse stata liberalizzata l'inalazione delle predette microfibre.

Né, peraltro, l'entrata in vigore della L. 27/3/1992, n. 257, con la quale si vietò definitivamente la lavorazione dell'amianto, segnò il momento iniziale nel quale si ebbe consapevolezza della pericolosità di tale lavorazione. Al contrario, rappresenta l'epilogo di un lungo percorso che, come si è visto, da tempo, aveva dimostrato la specifica elevata pericolosità dell'amianto.

8.3. Anche a volere reputare esistente l'inerzia mantenuta per molti anni dall'INAIL e dall'autorità sanitaria (evidenziata dai ricorrenti in sede d'appello per giustificare una sorta di legittimo affidamento) la Corte è dell'avviso che l'appartenenza ad un'impresa di cospicue dimensioni, quale la F., la vasta esperienza, le competenze specifiche di settore (in difetto, l'assunzione di posizione di garanzia, a maggior ragione, dovrebbe ritenersi impingere in grave imprudenza), il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti qui chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità ad attingere a competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle dette pubbliche agenzie potesse in alcun modo acquietarli.

9. Non ha fondamento la critica mossa al computo della pena in ordine alle plurime contestazioni di omicidio colposo.

Ovviamente non può trattarsi, stante la natura colposa, di unificazione sotto il vincolo della continuazione, come assume la Difesa, bensì dell'ipotesi del concorso formale.

Sul punto, è pertinente richiamare il principio di diritto derivante dalla sentenza emessa dalla Sez. V di questa Corte il 28/4/2011, n. 27382, secondo il quale non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.

Peraltro, il criterio adottato, il quale tiene conto sia del numero delle vittime, che della durata della posizione di garanzia, appare in questa sede incensurabile e niente affatto foriero di duplicazioni sanzionatorie.

10. Inammissibili risultano le censure con le quali è stata evidenziata errata interpretazione del comma 2 dell'art. 589, cod. pen., ingiusta stima della pena e mancata applicazione con criterio di prevalenza delle attenuanti generiche.

Nel primo caso non è neppure dato cogliere in che consista la critica, essendosi i ricorrenti limitati ad asserire apoditticamente che .

Negli altri due casi, trattandosi di doglianze afferenti al merito della motivazione (e la Corte territoriale ha fornito soddisfacente motivazione del perché la pena non poteva essere determinata nel minimo) non soggetto al vaglio di legittimità, non essendo, peraltro, stato prospettato apprezzabile motivo sulla base del quale possa considerarsi inadeguata la scelta dosimetrica del giudice di merito e quella di applicare le attenuanti generiche con criterio di equivalenza (le dette circostanze, infatti, al contrario di quel che affermano i ricorrenti erano già state concesse in primo grado).

In ogni caso, quanto a quest'ultime appare utile ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche (e, quindi, a maggior ragione, per ponderarne l'effetto) il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. II, 18/1/2011, n. 3609, massima).

Inoltre, i ricorrenti avanzano la pretesa che avrebbe dovuto essere il giudice a spiegare in dettaglio tutte le ragioni che lo avevano portato a negare il beneficio (rectius: a considerarlo equivalente alla riconosciuta aggravante).

Trattasi di opinione non condivisibile, come più volte ribadito in sede di legittimità. Sul punto, è bastevole richiamare il principio di diritto affermato di recente da questa Corte (Sez. IV, 28/10/2010, n. 41365): la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche (e, quindi, ancora una volta a maggior ragione, il criterio di bilanciamento prescelto) risponde a una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell'esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (si vedano pure, Sez. I, 15/4/2010, n. 32324; Sez. III, 8/10/2009, n. 42314; Sez. II, 17/2/2009, n. 11077).

11. Inammissibili devono qualificarsi i motivi di ricorso volti a contestare le statuizioni civili.

Manifestamente infondata appare la pretesa di escludere dall'area del danno la Regione Veneto assumendo che i fattori causativi delle patologie insorte dovevano considerarsi multipli, largamente ignoti e non ricollegabili in ogni caso all'amianto, Si è già chiarito, infatti, come, considerata la specificità, l'eziopatogenesi e la rarità delle dette patologie, non possa essere posta in dubbio la loro dipendenza dall'inalazione delle polveri d'amianto.

Del pari manifestamente infondata deve ritenersi la critica mossa al riconoscimento del diritto dell'INAIL a vedersi riconoscere il rimborso di quanto costretta a versare per legge a causa delle morti insorte per malattia professionale. Il detto ente, infatti, per legge (d.P.R. n. 1124/1965) ha l'obbligo di corrispondere le indennità previste ai lavoratori e loro congiunti in caso d'infortunio e malattia contratta sul o in occasione del lavoro, salvo il diritto ad agire in regresso, sempre nei casi normativamente previsti, nei confronti dei garanti. Non ha refluenza di sorta sul diritto in discorso, come par ovvio, la circostanza che il detto ente abbia più o meno bene esercitato le funzioni ispettive che la legge gli attribuisce.

Manifestamente generico, e quindi, inammissibile, deve ritenersi il motivo con il quale i ricorrenti negano il diritto al risarcimento del danno in capo agli enti e associazioni esponenziali d'interessi collettivi: a fronte dell'apodittico asserto della non spettanza del diritto la Corte di merito, riprendendo il ragionamento del Tribunale, ha correttamente chiarito che la lesione del diritto soggettivo patito dalle predette organizzazioni andava individuata nella specifica lesione dello scopo perseguito, tutelato dall'ordinamento.

12. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e il rimborso di quelle legali in favore delle parti civili, che, viste le notule, si liquidano nella misura giudicata di giustizia, di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ... perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte dell'imputato ed elimina le statuizioni civili nei suoi confronti.

Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati ... e ... nonché il responsabile civile "F. - ... s.p.a." in solido alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi Euro

1. 2.500,00 in favore di FIOM
 2. 3.000,00 In favore di ... + 1
 3. 2.500,00 in favore di ...
 4. 2.500,00 in favore dell'INAIL;
 5. 2.500,00 in favore della Provincia di Venezia;
 6. 2.500,00 in favore del Comune di Venezia;
 7. 2.500,00 in favore dell'Associazione Esposti Amianto di Venezia;
 8. 3.500,00 in favore di ... + 2;
 9. 2.500,00 In favore di UST-CISL di Venezia;
 10. 2.500,00 in favore di FIM-CISL di Venezia;
 11. 2.500,00 in favore della Regione Veneto;
 12. 2.500,00 in favore di Medicina Democratica;
 13. 5.000,00 in favore di ... + 5;
- oltre accessori, come per legge, per tutti.

Cassazione Penale, 21 giugno 2012 n. 24997

Fatto

Con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 30.3.2009 (...) e (...) venivano condannati, con circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ciascuno, con la non menzione della condanna, e al risarcimento del danno ed assegnazione di una provvisionale in favore delle parti civili, perché ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo con violazione delle norme in materia antinfortunistica, mentre (...) e (...) venivano assolti dalla medesima imputazione per non avere commesso il fatto.

Ad entrambi gli imputati, quali legali rappresentanti della ditta (...) s.n.c. veniva contestato di avere adibito il lavoratore dipendente (...) ai lavori di copertura dei tetti con lastre di eternit senza provvedere all'apprestamento delle precauzioni (inumidimento del materiale, uso di maschere respiratorie informazioni capillari sui rischi personali) previste dal DPR 303/1956 e DPR 547/1955 per la prevenzione dei rischi connessi alla esposizione delle polveri di amianto nocive per la salute di modo che l'esposizione alle polveri di amianto determinava l'insorgenza del mesotelioma pleurico che poi causava la morte del lavoratore (fatto del 26.9.2004).

Tale sentenza era confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 16.6.2011.

La vicenda veniva ricostruita dalla Corte territoriale sulla scorta di quanto emerso dalla sentenza di primo grado ed in particolare delle deposizioni dei testi (...) e (...) e della documentazione clinica con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa del (...) presso la ditta (...), dal 1965 al 1990, all'uso di amianto da parte di tale ditta, alla causa della morte individuata nel mesotelioma pleurico, manifestatosi nel 2003 e diagnosticato a seguito di esame istologico eseguito nel 2004, alla sussistenza del nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e la malattia contratta dal (...), all'esame della letteratura scientifica concernente la nocività dell'amianto e alle patologie connesse all'esposizione ad esso. Come il Tribunale aveva concluso che la persistente esposizione all'amianto aveva aumentato il rischio ed era stata, pertanto, la causa della morte del prevenuto, analogamente la Corte riteneva che l'esposizione all'amianto presso la ditta i assumesse un valore causale quanto meno concorrente e preponderante e rilevava come gli studi circa la specifica patologia del mesotelioma pleurico, avevano messo in luce "che il rischio di insorgenza del tumore è proporzionale al tempo e all'intensità di esposizione e che ad un aumentare della dose è stata dimostrata una riduzione del periodo di latenza"; riteneva, altresì, dimostrato che i lavoratori non erano stati informati della pericolosità derivante dalla lavorazione dell'amianto e che nessun controllo veniva fatto dai datori di lavoro sull'uso di mascherine protettive.

Avverso la sentenza della Corte veneziana ricorre per cassazione il comune difensore di fiducia (...) e (...) articolando, con dovizia di argomentazioni e riferimenti tecnico scientifici, i motivi di seguito sinteticamente riportati.

1. La violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. ed il vizio motivazionale:

- avendo la sentenza ricostruito in modo incongruente con le risultanze processuali -(che addirittura, in taluni casi erroneamente ometteva di considerare)- la vicenda lavorativa e- la Claudio alle dipendenze del (...) s.n.c;

- pur ammettendo che lo stesso dipendente fosse stato esposto alle polveri di amianto fuori dell'ambiente di lavoro, sin dai 1950, cioè da ben prima di esserlo il (...) s.n.c, la sentenza impugnata negava la rilevanza causale di siffatte esposizioni extraprofessionali, per effetto di un travisamento delle risultanze peritali acquisite nel processo.

In particolare, assume che la motivazione è:

- manifestamente illogica, laddove, da un lato, accoglie le obiezioni degli imputati appellanti in merito alla durata effettiva del rapporto lavorativo (...) alle dipendenze dell'(...) S.n.c. e in merito al tipo di attività principalmente svolta da quest'ultima, mentre, dall'altro, conferma la correttezza della sentenza di primo grado in ordine alla ricostruzione della vicenda lavorativa dello stesso dipendente (che aveva prestato la propria attività lavorativa non in via continuativa tra il 1965 e il 1989 ma con talune interruzioni ammontanti, complessivamente, a circa un anno e mezzo);
- contraddittoria, laddove travisa e fraintende le deposizioni testimoniali dalla stessa ritenute da sole sufficienti a provare con certezza la condotta degli imputati (quelle dei testi (...));
- assente, laddove trascura di valutare talune prove contrarie alla ricostruzione dei fatti compiuta dai Giudici di appello (dichiarazioni del defunto le io, riprese dal questionario ISPESL, testimonianze di (...) e dei legali rappresentanti delle ditte clienti (...) S.n.c);
- manifestamente illogica e contraddittoria, laddove svaluta la rilevanza delle prove di esposizioni all'amianto estranee alle lavorazioni svolte dal (...) a presso la (...) S.n.c. (deposizioni dei testi (...));
- manifestamente illogica e contraddittoria, laddove travisa il senso delle "deposizioni" e delle "relazioni" dei periti e consulenti di parte, in particolare, sul rapporto fra durata ed intensità di esposizione alle polveri di amianto e ampiezza del periodo di latenza convenzionale del mesotelioma pleurico.

I descritti vizi motivazionali avevano indotto la Corte di merito a ricostruire in maniera errata la vicenda lavorativa alle dipendenze della (...) s.n.c. del signor e a concludere in maniera altrettanto errata sulla ricostruzione del nesso di causalità (ex artt. 40 e 41 c.p.) fra la condotta degli imputati (...) e (...) e l'evento, laddove sostiene che:

"La ricostruzione della vicenda lavorativa e delle esposizioni extra lavorative del (...) all'amianto dimostrano quindi che l'esposizione che ha avuto una maggiore durata e che ha comportato per le modalità con cui la lavorazione veniva eseguita una esposizione alle polveri di amianto di significativa rilevanza e quindi con maggior rischio di contrazione della malattia è stata solo quella presso la ditta (...) dovendosi invece negare alcuna rilevanza a quella ambientale in relazione alla durata della latenza e ritenersi scarsamente rilevante perché limitata ed occasionale quella extra lavorativa".

"..deve pertanto ritenersi sulla base delle generalizzazioni di carattere scientifico - quale nella fattispecie il non contestato nesso di causalità tra l'esposizione alle polveri di amianto ed il mesotelioma pleurico - ed esclusa l'incidenza nel caso specifico di fattori interagenti in via alternativa che nel caso concreto in esame risulti provato con sufficiente certezza il nesso di condizionamento tra la malattia e l'esposizione lavorativa presso la ditta (...)".

Invece, secondo i ricorrenti, il percorso logico seguito dai Giudici di secondo grado era stato quello di ritenere sussistente la responsabilità degli imputati (...) per il fatto di avere erroneamente ritenuto dimostrato il contatto di (...) con il cemento-amianto, allorché egli lavorava alle loro dipendenze, nel periodo compreso fra il 1972 ed il 1979, ed avere desunto da siffatta presunta durata e da modalità di lavorazione non ricostruite con certezza, la maggiore intensità e rilevanza di codesta esposizione professionale rispetto a quella che pur si era dimostrato esservi stato in ambito familiare (in Belgio tra il 1950 e il 1959), ambientale (di ben 25 anni, avendo vissuto in un'abitazione che aveva davanti una tettoia di eternit di 20-30 mq.) ed extra lavorativo: tale errore del Collegio a quo non è superabile con il richiamo al c.d. principio di equivalenza delle cause, sostenendo che tutte le eventuali esposizioni avrebbero contribuito a causare la morte del (...) attesa l'assenza di certezza scientifica sul punto.

Tra l'altro, si rappresenta come non vi sia una legge scientifica in grado di giustificare, con il grado di probabilità necessario ai fini penali, l'efficacia causale delle dosi successive a quella innescante e che in mancanza dell'individuazione del momento dell'innescamento

biologico della patologia tumorale in parola, nulla si può dire in ordine al peso eziologico delle esposizioni successive a quella iniziale. Ancora si evidenzia, con richiami di ricerche scientifiche al riguardo, la peculiare suscettibilità individuale verso tale patologia tumorale. Si propone, infine, la conseguente diversa lettura dei dati istruttori ai quali sarebbe dovuta pervenire la Corte di merito rappresentando la configurabilità del ragionevole dubbio circa la sussistenza dei presupposti della responsabilità degli imputati.

2. La violazione di legge ed il vizio motivazionale per non avere motivato, o motivato solo apparentemente, sulla scelta della legge di copertura applicata nel caso di specie, ai fini della ricostruzione del nesso di causalità fra la condotta degli imputati e l'evento.

Si espongono, al riguardo, dopo il richiamo e commento della nota sentenza delle SS.UU. c.d. "...", i vari orientamenti giurisprudenziali in materia, con citazione di gran messe di pronunce, specialmente di questa Sezione, laddove si è passato da quello meno recente sul c.d. aumento del rischio, a quello della c.d. dose-dipendenza (sarebbe sufficiente una dose bassa ad innescare il processo del mesotelioma che esplose dopo un lungo periodo di latenza), della incertezza scientifica e della dose-indipendenza della riduzione della latenza per giungere all'orientamento che distingue tra asbestosi e carcinoma da un lato e mesotelioma pleurico dall'altro (Cass. pen. Sez. IV, 10.6.2001, n. 38991; Sez. IV, 17.9.2010, n. 43786, Rv. 248943), criticando la tesi della dose-dipendenza della latenza del mesotelioma pleurico e quella dell'incertezza scientifica che dovrebbe condurre, diversamente da quanto si evince da talune sentenze di questa Corte di annullamento con rinvio, all'impossibilità di affermare una penale responsabilità.

Si sono esaminati, altresì, il problema dell'esclusione di eventuali decorsi causali alternativi e le sinergie tra il mesotelioma ed altri fattori. Si contestano le argomentazioni peritali in ordine alla dipendenza dell'insorgenza del mesotelioma dall'esposizione professionale all'amianto da parte del (...).

3. Il vizio motivazionale per aver erroneamente ricostruito il giudizio controfattuale in ordine all'efficacia del comportamento alternativo lecito, pur in presenza di una riscontrata incertezza scientifica.

Si ripropongono, in proposito, i due quesiti fondamentali circa la dipendenza del mesotelioma dall'esposizione professionale all'amianto e circa l'omissione da parte del datore di lavoro di cautele dovute idonee ad impedire l'evento e si assume che nel giudizio controfattuale si era confusa (come da pag. 33 sent.) una parte di esso attinente alla ricostruzione del nesso causale, con il giudizio di evitabilità, attinente, invece, alla ricostruzione della colpevolezza.

Si rappresenta, inoltre, come i periti non avessero fornito, in ordine all'efficacia delle cautele indicate nel capo d'imputazione, altro che un giudizio di diminuzione del rischio di insorgenza della malattia e non già di eliminazione totale dell'evento. Si rileva, ancora, che gli unici dispositivi di prevenzione, nemmeno risolutivi, potevano essere i facciali filtranti antipolvere, non esistenti in commercio all'epoca dell'esposizione in parola e che la stessa Corte territoriale, all'esito del supplemento di perizia il cui responso è stato ritenuto generico sul punto, aveva dovuto ammettere che vi era incertezza scientifica su quale tipo di fibre fosse causa del mesotelioma e che non vi era certezza che l'omesso uso della mascherina avrebbe evitato l'evento, concludendo solo che l'uso di tale precauzione avrebbe influito almeno sulla fase di induzione della malattia, richiamando la corretta applicazione del principio "in dubio pro reo".

4. La violazione di legge ed il vizio motivazionale per avere erroneamente ricostruito il requisito della prevedibilità.

Si rappresenta che nel caso di specie non vi era prova che il (...) avesse lavorato in un ambiente non rispettoso della concentrazione di polveri di asbesto, all'epoca ritenuta sicura,

evidenziando le evoluzioni scientifiche nel tempo (a partire dagli anni sessanta-settanta), in ordine al tasso di concentrazione di amianto tollerabile sul posto di lavoro. Si conclude per la non esigibilità di un diverso comportamento da parte dei ricorrenti.

5. La violazione di legge per aver erroneamente configurato la responsabilità civile dei soci della (...) s.n.c, che doveva, in conseguenza di quanto rilevato con le censure di merito sopra enunciate, essere esclusa.

E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti con la quale si ribadiscono ed illustrano ulteriormente i motivi di ricorso.

Diritto

I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

Premesso che, in buona sostanza, i ricorrenti invocano precipuamente il vizio motivazionale in ordine a tutte le doglianze e con particolare riguardo a quella sub 1, si rammenta che il nuovo testo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità, il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione dei fatti e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (cfr. Cass. pen. Sez. V, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215).

Orbene, la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia e congrua, esente da vizi di sorta con compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, svolgendo un'analisi attenta e meticolosa, con apprezzamenti estremamente corretti ed improntati a solida logica, delle emergenze istruttorie.

Ma con i motivi di ricorso non si critica, in realtà, la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì si pretende la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentita in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando -come nel caso in esame- la struttura razionale della motivazione della sentenza ha una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio.

Non va, peraltro, sottaciuto che con il ricorso vengono sostanzialmente riproposte in buona parte le medesime doglianze rappresentate senza successo in grado d'appello che ha fornito, in ordine ad esse, quella compiuta ed esaustiva motivazione alla quale si è fatto cenno poc'anzi.

Sub 1 e 2. Ancora una volta, vengono portate all'attenzione di questa Corte tutte le questioni che nel recente passato hanno caratterizzato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in tema di causalità e di colpa, e che hanno trovato il punto di più controversa emersione nei processi afferenti a reati connessi all'esposizione professionale a sostanze dannose.

Il contesto è quello di patologie che trovano la causa o una causa nel contatto, nel corso dell'attività lavorativa, con sostanze la cui tossicità è ritenuta sulla base di informazioni

epidemiologiche. Si tratta dunque, in primo luogo, di accertare se la patologia che ha colpito il lavoratore abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa; o se, invece, siano concretamente ipotizzabili altre ipotesi causali che riconducano l'evento lesivo a distinti fattori eziologici o ad esposizioni extra lavorative o lavorative ma diverse da quella ipotizzata dall'accusa. Non risulta essere, nel caso di specie, in contestazione la circostanza che l'asbesto (o amianto) è possibile causa del mesotelioma che ha colpito il lavoratore (sul punto le conclusioni della comunità scientifica, come riconosce lo stesso ricorrente, sono pacifiche), ma si discute solo se ed in quale modo tale informazione possa essere utilizzata nel ragionamento probatorio inerente alla responsabilità individuale. Peraltro, non si verte nemmeno nell'ipotesi in cui l'esposizione lavorativa si è protratta per un arco di tempo nel corso del quale si siano succeduti diversi responsabili dell'organizzazione del lavoro essendo unico il rapporto lavorativo (con la (...) s.n.c.) avuto da (...).

Quanto, poi, al periodo di vita della vittima antecedente a quello speso alle dipendenze della (...) la tesi dell'esposizione all'amianto non è sufficientemente provata e comunque generica.

Invero, il periodo giovanile, dal 1950 al 1959, allorché il padre del (...) lavorava in miniera in Belgio e per tale ragione avrebbe potuto introdurre in casa le polveri di amianto, risulta risalire ad epoca molto antecedente rispetto alla data d'insorgenza della malattia, avvenuta nel 2003 e, quindi, come osservato dall'impugnata sentenza, oltre l'arco temporale corrispondente alla durata massima della latenza, che, salvo casi eccezionali, è pari ad anni 40.

Quanto alle esposizioni extralavorative durante lo svolgimento dell'attività alle dipendenze della ditta (...) secondo quanto riferito dai testi assunti (...), si trattò di esposizioni alla lavorazione dell'eternit di modesta durata, del tutto occasionali e limitate a due sostituzioni della copertura del proprio garage e del capannone del (...), comunque contestuali allo svolgimento, di durata continua ed estesa, dell'attività lavorativa alle dipendenze della ditta (...). Invece, quanto al periodo successivo (cioè, secondo l'imputazione, dal 21.6.1989 al 31.3.2003) all'esposizione dipendente dall'attività lavorativa alle dipendenze della ditta (...) (svoltasi, ancora secondo l'imputazione, dal 16.9.1965 al 3.4.1989) risulta l'assoluzione dai medesimo reato dei due coimputati (...) e (...) alle cui dipendenze era passata la vittima.

Ulteriori cause alternative dell'insorgenza del tumore non sono state provate: quindi, sotto il profilo eziologico, correttamente la stessa è stata ricondotta all'esposizione alle polveri di amianto cui fu sottoposto (...) nel corso dell'attività lavorativa alle dipendenze della ditta (...). E ciò in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 38991, del 10.6.2010, Rv. 248851). Infatti, quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di causalità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della "dose cumulativa" (v. pagg. 31-32 sent), inducendo il protrarsi della esposizione alle polveri di amianto per la lunga durata della lavorazione presso la ditta (...) a ritenere che tale esposizione abbia influito sulla durata del periodo di latenza con accelerazione dello sviluppo del tumore.

E' stata al riguardo richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è

proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza: insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale.

Nel caso di specie, il periodo di latenza era stato particolarmente lungo (esposizione risalente al 1965 e con manifestazione clinica della malattia avvenuta nel 2004), proprio per effetto dell'esposizione non permanente ma limitata a due, tre giorni al mese e quindi di non particolare intensità.

Tale ragionamento inferenziale si pone in linea con il principio per il quale nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti (Cass. pen. Sez. IV, n. 38991 del 10.6.2010, Rv. 248853: la Corte ha precisato che una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice, attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non, invece, come consentito, della mera sua utilizzazione).

Quanto alle censure sub 3 e 4, la prevedibilità dell'evento -e qui il discorso attiene prevalentemente alla colpa ma non è estraneo al problema della causalità, come proposto dai ricorrenti, sotto il profilo finalistico delle norme di prevenzione- non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute (o per altri beni tutelati dall'ordinamento).

Orbene, "l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel r.d. 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943 n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.

Ne consegue che la mancata eliminazione, o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v'è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure" (Cass. pen. Sez. IV, n. 988 del 11.7.2002, Rv. 227001).

Inoltre giova evidenziare che (Cass. pen. Sez. IV, n. 22165 del 11.4.2008, Rv. 240517) "In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza".

Invero, questa Corte in più occasioni (Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002, (...); e successive conformi), nel ripercorrere i fondamenti giuridici della causalità omissiva ha affermato che la spiegazione degli eventi attraverso il sapere scientifico non significa fare uso solo di leggi universali che sono molto rare, ma anche di leggi statistiche, di rilevazioni epidemiologiche, di generalizzazioni empiriche del senso comune.

La causalità omissiva presenta una complessità particolare perché si fonda non su fatti materiali empiricamente verificabili, ma su di una ricostruzione logica, che, a differenza di quella commissiva, non può avere una verifica fenomenica.

Il rapporto che si istituisce tra una entità reale, vale a dire l'evento verificatosi, ed un'entità immaginata, la condotta omessa ed il giudizio contrafattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) serve a ricostruire la sequenza e a fondare la risposta. Tuttavia questa risposta che deve servirsi del sapere scientifico e quindi necessita di una "legge di copertura" non va fondata solo su leggi assolute, ma anche su altre forme di sapere che comportino la possibilità di affermare con logica certezza la riferibilità della condotta omessa all'evento.

Nel caso di specie la Corte territoriale, servendosi delle conclusioni e delle spiegazioni peritali, indica le conoscenze scientifiche attraverso le quali giunge ad affermare che sussiste nesso di causalità tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, perché è sufficiente che la condotta abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza. La validità di siffatto ragionamento scientifico è stato sovente apprezzata da questa Corte poiché la riduzione dei tempi di latenza dell'esplosione del tumore incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita.

La Corte territoriale ha motivato sia in ordine alla gravità della condotta omissiva, sia in ordine agli effetti dell'esposizione all'amianto e con argomentazioni logiche condivisibili ha supportato il proprio convincimento relativo all'effetto utile per evitare il danno alla salute del lavoratore del doveroso abbattimento delle polveri attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche che anche all'epoca erano ben conosciute.

Infatti, l'efficacia protettiva delle prescritte mascherine, il cui uso fu consapevolmente omesso dagli imputati, è stata relazionata non solo alla capacità di scongiurare il verificarsi della malattia, ma soprattutto al freno che essa poneva all'inalazione incontrollata di fibre pericolose riducendo l'intensità della esposizione, così influenzando sulla fase di induzione della malattia. Né la mancata adozione di questa e delle altre misure antinfortunistiche indicate nel capo d'imputazione può essere disgiunta dalla consapevole adibizione del lavoratore ad attività di pericolosità scientificamente già risaputa all'epoca e cioè all'uso e lavorazione delle lastre di eternit (cioè di cemento-amianto).

Ed anzi, il datore di lavoro non andrebbe esente da responsabilità anche qualora, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Cass. pen. Sez. IV, n. 5117 del 22.11.2007, Rv. 238778).

Né può l'eventuale maggiore suscettibilità personale a contrarre la malattia aver alcuna rilevanza scagionante delle omissioni ascritte ai ricorrenti, ponendosi, al massimo, quale concausa acceleratrice dell'attecchimento del tumore: altrimenti, sarebbe come dire che l'omessa adozione di precauzioni doverose antinfettive con conseguente inoculazione di un virus mortale possa essere giustificata dal mero stato fisico particolarmente debilitato del soggetto colpito.

Inoltre, anche seguendo la teoria più restrittiva (quella sostenuta nella sentenza sopra richiamata della Sez. IV del 17.9.2010, n. 43786, Rv. 248943, Cozzini), si può giungere a dimostrare la sussistenza del nesso causale.

Infatti, secondo tale sentenza, l'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa, all'amianto, "è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico".

Ma anche in base a tali più restrittivi criteri deve ritenersi comunque sufficientemente accertato il rapporto di causalità tra condotta colposa ed evento, dovendosi ricondurre l'occasione di insorgenza del carcinoma al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della ditta rappresentata dai ricorrenti.

L'ultima censura, peraltro intrinsecamente superflua, rimane assorbita dalle critiche mosse a quelle precedenti.

Al rigetto dei ricorsi, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Cassazione Penale, Sez. IV, 25 maggio 2012 n. 20227

Fatto

La Corte di Appello di Venezia ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova nei confronti di (Omissis) e (Omissis), in primo grado assolti per non aver commesso il fatto dai reati a loro addebitati per taluni addebiti di omicidio colposo e di lesioni colpose, con formula perchè il fatto non sussiste per altri addebiti, e con formula di non doversi procedere per essere i reati addebitati estinti per prescrizione per talune lesioni colpose, e di impromovibilità dell'azione penale per mancanza di querela o per intempestività della querela in altri tre casi di lesioni colpose.

Ai due imputati, con capi di imputazione (espressi negli iniziali procedimenti 87/97 e 5073/99 Gip nonché 4986/2001 e 4264/03 Gip), che coinvolgevano anche (Omissis) e (Omissis), poi giudicati separatamente in forza delle diverse scelte processuali da costoro adottate, erano state addebitate numerose morti di lavoratori dipendenti delle (Omissis) causate da carcinoma polmonare, da mesotelioma pleurico, da mesotelioma peritoneale, da lesione pleuropolmonare; da asbestosi polmonare e carcinoma laringeo; da asbestosi polmonare; da carcinoma broncogeno nonché lesioni colpose per un totale di oltre centoventi eventi dei quali un numero inferiore giudicati nel procedimento di appello che ne occupa. Il dispositivo, che esprime la decisione di merito che impegna il giudizio della Corte nell'attuale, è infatti circoscritto ad un numero più limitato di eventi secondo quanto qui di seguito si legge.

La decisione di appello esprime una pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti) nei confronti di entrambi gli imputati relativa a dieci casi di morte e nei confronti del solo (Omissis) per ulteriori cinque morti. Eguale pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione è stata resa per i due imputati relativamente a sette casi di lesioni personali ((Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), e (Omissis)). Per una ottava imputazione di lesioni colpose superata da intervenuta morte del lavoratore la Corte territoriale ha annullato la decisione di primo grado quanto alle lesioni in danno di (Omissis) e ha disposto la restituzione degli atti al PM per l'eventuale esercizio della azione penale in ordine al diverso reato di omicidio colposo eventualmente configurabile in luogo delle inizialmente contestate lesioni. Le morti addebitate sono state rapportate a specifiche e differenziate cause materiali (carcinoma polmonare per otto lavoratori: (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis); mesiotelioma pleurico per sei lavoratori (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis); asbestosi polmonare e carcinoma laringeo per un lavoratore ((Omissis)); Le morti di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) sono state addebitate al solo imputato (Omissis). Ancora la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di entrambi gli imputati (non aver commesso il fatto) quanto alle morti di (Omissis) e (Omissis) e nei confronti del (Omissis) (non aver commesso il fatto) quanto alle morti di (Omissis), (Omissis) e (Omissis).

Gli imputati (Omissis) e (Omissis) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di Appello appena sopra richiamata.

(Omissis) dopo una premessa (comune al ricorso (Omissis)) intesa a sostenere la ammissibilità del ricorso per cassazione e delle conclusioni assunte, avverso sentenza dichiarativa della intervenuta causa estintiva della prescrizione per gli omicidi colposi e le lesioni colpose, aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche, denuncia: 1) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la reformatio in pejus della sentenza di primo grado nelle sue statuizioni assolutorie variamente declinate (non aver commesso il fatto, fatto non sussiste) e nelle statuizioni di improseguibilità dell'azione penale per difetto di querela, quanto alle contestazioni per le lesioni colpose.

La assenza di motivazione si dispiegherebbe tanto sulla adeguatezza delle ragioni di riforma che non avrebbero proposto una giustificazione della statuizione adottata capace di sostituire a tutto campo le ragioni portate a supporto della prima decisione, quanto sul mancato esame delle tesi decisive della difesa proposte a supporto di una motivazione di primo grado compiutamente e correttamente motivata. La sentenza di appello non avrebbe confutato l'accertamento di primo grado secondo il quale i lavoratori morti per mesiotelioma (da qualificare come malattia non dose-correlata) avrebbero subito il contatto patogeno con la dose di innesco o dose grilletto o dose killer, nella prima fase di esposizione alla noxa e dunque in epoche non determinabili e non rapportabili con certezza a coeve posizioni di garanzia dell'imputato e a sue responsabilità per la salute dei lavoratori di (Omissis). La stessa sentenza di appello non avrebbe espresso , quanto al carcinoma polmonare, malattia a causalità multifattoriale, alcuna motivazione in ordine alla alternativa causale sufficiente, rappresentata dall'accertato tabagismo dei lavoratori. La sentenza di appello avrebbe travisato le indicazioni di carattere tecnico scientifico fornite da periti e consulenti e solo per causa di tale travisamento avrebbe affermato la correlazione della malattia con la dose di esposizione e l'effetto di accelerazione corrispondente al crescere della esposizione medesima, acriticamente accreditando un modello della cancerogenesi correlato alla intensità e alla durata della esposizione e altrettanto acriticamente rifiutando la teoria della dose Killer o innesco o grilletto. Di fronte alle incertezze della scienza, il giudice penale avrebbe dovuto, astenendosi dal proporre leggi scientifiche di sua creazione e attenendosi al ruolo di utilizzatore delle leggi

scientifiche, affermare la inattuibilità di una certezza della causalità, oltre ogni ragionevole dubbio.

2) la sentenza di appello sarebbe carente di motivazione e comunque si svilupperebbe con motivazione illogica in relazione alle doglianze e alle deduzioni difensive.

La motivazione censurata non avrebbe trattato i temi pur illustrati dalla difesa della conoscibilità della pericolosità dell'amianto all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, della evitabilità del rischio riconducibile alla esposizione ad amianto, alla insussistenza di profili di colpa in capo allo stesso (Omissis). Ancora la sentenza impugnata avrebbe del tutto trascurato la ricostruzione del quadro normativo in tema di amianto ripercorso dalla difesa che asseriva non avere il legislatore prima del 1994 apprestato alcuna cautela che non fosse meramente assicurativa (Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336) e avere egli vietato l'uso dell'amianto solo a far data dal 1992. Rammenta ancora il ricorrente che il problema relativo al rischio da esposizione ad amianto si affacciò nel comparto ferroviario solo dopo il 1989 mentre indagini svolte presso l'Oms dall'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di (Omissis) nel 1982 si disinteressò della presenza di eventuali polveri di amianto così emergendo che non è esigibile dal datore di lavoro o dai titolari di posizione di garanzia in ordine al problema salute una consapevolezza che neppure gli istituti di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale mostravano ancora di avere benchè la sentenza impugnata faccia risalire al 1940 l'esistenza di un sapere scientifico ampio e condiviso sulla noxa rappresentata dall'asbesto.

3) violazione dell'articolo 606, lettera c) ed e) per erronea applicazione del disposto di cui agli articoli 521- 598 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione rispetto alle emergenze processuali riguardanti il lavoratore (Omissis), indicato in rubrica come parte lesa del delitto di lesioni colpose, venuto a morte dopo la conclusione del giudizio di primo grado e prima della fissazione del dibattimento di appello.

4) La Corte con motivazione contraddittoria e contrastante con pacifiche evidenze di carattere scientifico e medico legale ma anche trascurando altrettante indiscusse emergenze probatorie, affermando che la morte del (Omissis) andava ricondotta ad una presunta ingravescenza della malattia rivelata dalla presenza di placche pleuriche avrebbe proposto una conclusione destituita di fondamento sul piano scientifico e sul piano probatorio.

Il ricorso di (Omissis) illustra una tesi preliminare (comune all'altro ricorrente (Omissis)) intesa a sostenere la ammissibilità del ricorso per cassazione e delle conclusioni assunte, avverso sentenza dichiarativa della intervenuta causa estintiva della prescrizione per gli omicidi colposi e le lesioni colpose aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche, e ancora intesa a fare proprie le difese e le censure del ricorso (Omissis) per quanto riguarda la violazione dell'articolo 606, lettera c) ed e), per erronea applicazione del disposto di cui agli articoli 521 e 598 c.p.p., e per manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'annullamento della sentenza di primo grado e rinvio degli atti alla Procura per la morte del lavoratore (Omissis). Lo stesso ricorso espone quattro ulteriori premesse intese a segnare una linea metodologica per il sollecitato giudizio di legittimità.

Una prima premessa illustra una breve storia dei cambi di proprietà delle (Omissis) che consentirebbe di delimitare il periodo temporale della esistenza di posizioni di garanzia per i proprietari (Omissis) e (Omissis) fino al 12/10/73 (anno della vendita di (Omissis) al (Omissis)), per il dott. (Omissis) a partire dal 12/10/1973, e per l'ing. (Omissis) fra il 22/6/79 e il 28/2/1991.

La seconda premessa cataloga la successione delle vicende processuali nelle quali si è divisa l'intera vicenda per un arco temporale molto ampio; Il ricorso elenca tutti i procedimenti sorti intorno alla vicenda amianto nella (Omissis) verso gli imputati (Omissis)- (Omissis) e (Omissis)- (Omissis) e individua un primo percorso processuale iniziato nel 1995 contro i quattro, poi scisso nel '98 secondo le opzioni in rito esercitate dagli imputati e le sentenze conclusive di Cass. Pen. 11/7/2002 n. 988 che rigetta i ricorsi degli imputati (Omissis) e (Omissis) nonchè di Cass. Pen. Sez. 4 del 29/11/2004 n. 7630

con annullamento di sentenza di appello assolutoria di (Omissis) e altro, senza rinvio, per intervenuta prescrizione. Un secondo percorso nasce nel 1997 verso gli stessi imputati per altri eventi sempre collegati all'impiego di amianto nelle lavorazioni di impresa. Anche questo secondo percorso processuale si divide in due processi diversi secondo le opzioni esercitate in rito dagli imputati. Il processo riguardante (Omissis) e (Omissis) deciso da Corte di Appello di Venezia all'udienza de 21/7/2010 è l'oggetto del ricorso per cassazione che oggi è in scrutinio. la terza premessa illustra i mutati scenari costituzionali, normativi e nomofilattici che hanno modificato il sistema dello standard probatorio con riguardo alla qualità e quantità della prova esigibile dall'accusa e lo standard della quantità e qualità di una sentenza di condanna. Per il ricorrente ciò determina la necessità di valutare criticamente l'apporto di precedenti decisioni in materia di morti ritenute causate dall'amianto, decisioni maturate in un ambito normativo e culturale ad oggi profondamente modificato la quarta premessa elabora una prima analisi quantitativa della motivazione impugnata con la formulazione ulteriore di prime critiche qualitative che investono la denunciata inconferenza dell'utilizzo di precedenti giurisprudenziali pronunziati durante stagioni legislative e giurisprudenziali tramontate a seguito della importante novellazione intervenuta a livello costituzionale (il testo dell'articolo 111 Cost.) e a livello ordinario, la assenza di motivazione adeguata al ribaltamento della decisione di primo grado, l'erroneità della tesi secondo la quale la comunità scientifica accrediterebbe l'opinione che il mesotelioma pleurico possa essere catalogato come malattia dose-correlata.

Il ricorrente (Omissis) denuncia in particolare:

1) violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la reformatio in pejus della sentenza di primo grado nelle sue statuizioni assolutorie variamente declinate (non aver commesso il fatto, fatto non sussiste) e nelle statuizioni di improseguibilità dell'azione penale per difetto di querela quanto alle contestazioni per le lesioni colpose.

Le argomentazioni utilizzate dalla sentenza di appello in punto di individuazione della causalità dei singoli eventi raggruppati in due categorie legate alla descrizione dell'affezione assunta quale causa della morte, ignorerebbero la incidenza del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sulla formazione del convincimento del giudice in punto di accertamento della causalità, trascurerebbero che le condotte di riduzione oggettiva del rischio, provatamente poste in essere dagli imputati escluderebbero il nesso di causalità tra noxae denunciate e morti accertate, non avrebbero riguardo al principio di causalità multipla invece correttamente valorizzato dal primo giudice per negare la possibilità di raggiungere nel caso concreto una certezza processuale in ordine al prodursi delle cause di morte oggetto di ricerca giudiziale. Le omissioni denunciate avrebbero determinato l'errore di accreditare una tesi non più scientificamente accettabile circa l'effetto acceleratore della esposizione per il mesotelioma e di accreditare una tesi causale monofattoriale per i carcinomi polmonari escludendo erroneamente la pur accertata esistenza della causalità esclusiva per tabagismo, invece ben apprezzata dal giudice del primo grado e offrendo una lettura distorta (nonchè illogica e contraddittoria) dei principi somministrati da Cass. SU pen 10/7/2002 n. 30328 Franzese.

2) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza e illogicità della motivazione.

La sentenza impugnata non avrebbe esaminato e valutato le affermazioni dei periti di ufficio che avrebbero sostenuto la assenza di correlazione tra dosi della esposizione alla noxa e il mesotelioma, avrebbero sul punto accreditato la esattezza scientifica della teoria della dose Killer, e affermato la ricorrenza di quella correlazione per il caso di carcinoma al polmone. La sentenza impugnata avrebbe con errore decisivo trascurato la cronologia

del diffondersi dei saperi circa la pericolosità dell'asbesto dal mondo della scienza al mondo dell'industria (diffondersi fissato in ambito medico negli anni 65/71 e nell'ambito industriale negli anni 80 ricorso pg 22) e non avrebbe considerato i "dubbi insorti nella scienza (ricorso pg 20) " e le difficoltà ulteriormente rafforzate ... di trovare conclusioni definitive circa il rischio di cancro al polmone per basse esposizioni";

3) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), per carenza e illogicità della motivazione in ordine alle relevantissime considerazioni espresse dai CT della difesa e dall'intero apparato delle doglianze e/o deduzioni difensive;

Il ricorrente fa proprie sul punto le censure espresse alle pgg da 22 a 24 del ricorso (Omissis) e richiama 370 pgg di argomentazioni difensive risultanti dagli allegati stenotipici delle udienze 24 Aprile 2007; 21 gennaio 2008; 28 gennaio 2008, 5 marzo 2008 dichiarando di farle tutte proprie. Per completezza espositiva il ricorrente esprime valutazioni fortemente svalutative sull'aggiornamento tecnico e sulla validità della collocazione scientifica di taluni dei tecnici le cui indicazioni sono state condivise dalla sentenza di appello impugnata.

4) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 40 e 41 c.p., il ricorrente argomenta variamente in ordine al significato delle formule nelle quali si esprime l'esercizio della funzione della Corte di cassazione e denuncia l'assenza nella motivazione impugnata della individuazione di una legge specifica di copertura, la eventuale integrazione di una tale legge con gli elementi probatori raccolti; il passaggio dalla probabilità statistica alla probabilità logica e l'approdo ad una certezza processuale oltre ogni ragionevole dubbio secondo lo statuto costituzionale del nesso causale fissato dalla molte volte citata SU 30328/2002.

5) violazione dell'articolo 606 c.p.p., lettera b, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 42 e 43 c.p..

La sentenza impugnata ha errato nell'applicare le regole giuridiche che presiedono all'accertamento della colpa non svolgendo alcuna accettabile motivazione sulla prevedibilità dell'evento e sulla sua certa evitabilità in caso di osservanza della condotta alternativa lecita. Il ricorrente suggerisce la erroneità di un riferimento in materia alle condotte (e ai saperi) di un ipotetico agente modello. Sottolinea la incidenza non rilevata della abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1956, articolo 21, contenuta nel Decreto Legislativo n. 277 del 1991 che escludeva la utilità dei presidi personali contro l'amianto richiesti (si tratterebbe di condotta alternativa lecita) fino al divieto del 1991 d'ogni impiego dell'amianto, divieto certamente non utilizzabile per rilevare colpe retroattive. La censura addebita alla sentenza impugnata l'assenza di ogni motivazione circa la prevedibilità del danno e circa la evitabilità dell'evento e circa la evitabilità dell'evento mediante condotte appropriate non più identificabili nelle cautele volute dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, articolo 21 abrogato da Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articolo 59. La clausola generale di cui all'articolo 2087 c.c. del 1942 nella sua funzione di regola cautelare innominata, secondo il suo richiamo di regole conformi alla particolarità del lavoro, alla esperienza e alla tecnica, dovrebbe secondo il ricorrente soggiacere a quella limitazione dell'attività dell'interprete che sarebbe valorizzata da Corte Cost. 18/25 Luglio 1996 n. 312 in modo da assicurare il principio di determinatezza delle norme incriminatrici anche attraverso la riduzione dei comportamenti cautelari esigibili ai soli comportamenti già accolti negli standards di produzione industriale.

6) violazione dell'articolo 606, lettera c) ed e) per erronea applicazione del disposto di cui agli articoli 521- 598 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione rispetto alle emergenze processuali riguardanti il lavoratore (Omissis), indicato in rubrica come parte lesa del delitto di lesioni colpose, venuto a morte dopo la conclusione del giudizio di primo grado e prima della fissazione del dibattimento di appello.

All'udienza del 17/1/2010 i ricorsi sono stati decisi dopo il compimento degli incumbenti prescritti dal codice di rito.

Diritto

La sentenza impugnata segnala che sono stati acquisiti, ai sensi dell'articolo 493 c.p.p., comma 3, verbali e sentenza del procedimento n. 5222/1995 nei confronti dei medesimi imputati per analoghe fattispecie di reato nei confronti di altre parti offese e di avere valutato gli atti di una perizia collegiale eseguita con incidente probatorio in fase di indagini, nonché le relazioni dei consulenti delle parti, acquisite previo esame orale dei consulenti medesimi e, da ultimo, la documentazione relativa ad una indagine epidemiologica con dati relativi alle malattie da asbesto presso le officine Stanga.

Il contesto spazio temporale nel quale - accertatamente e senza impugnazione alcuna- si sono svolte le vicende oggetto del presente procedimento è quello dello stabilimento (Omissis) nella zona industriale di (Omissis) operativo dal 1970, prevalentemente impegnato da commesse delle (Omissis). L'utilizzo massivo di amianto nella riparazione (cessata nel 1994) e costruzione di rotabili per le (Omissis) è accertata tramite la documentazione delle commesse (Omissis), il registro dei rifiuti dello stabilimento e le deposizioni testimoniali raccolte. La sentenza di appello accerta ancora che le riparazioni che comportavano dispersioni di fibre di amianto erano eseguite in diversi reparti non isolati l'uno rispetto all'altro. I ricorsi proposti sono ammissibili posto che essi tendono, quantomeno, ad evidenziare, (dopo che sono state rese in appello su impugnazione del PM, pronunzie di estinzione per prescrizione mentre la pronunzia assolutoria di primo grado non consentiva agli imputati assolti, impugnazione alcuna in ordine alla formula assolutoria adottata) che dagli atti risulta la evidenza che i fatti addebitati non sono stati commessi dagli imputati o non costituiscono reato, sicchè le domande proposte si configurano come richiesta di immediata applicazione dell'articolo 129 c.p.p., comma 2. Tanto assorbe ogni ulteriore questione circa la possibilità di annullamento nella prospettiva del vizio di motivazione di sentenza che ha dichiarato, dopo una assoluzione in primo grado, la estinzione per prescrizione dei reati addebitati.

In apertura di motivazione è anche necessario sottolineare che la rilettura delle pagine della sentenza di appello da 3 a 6, consente di verificare come entrambi i giudici del merito abbiano individuato la storia prima e la realtà poi della organizzazione produttiva e dei moduli lavorativi che furono cornice agli eventi giudicati, accertandoli attraverso un percorso motivazionale che per questa parte deve essere ritenuto, anche in conseguenza di espliciti richiami, un compendio motivazionale unitario e omogeneo.

In relazione alle censure indirizzate verso l'accertamento della causalità materiale delle morti e delle lesioni addebitate è necessario sottolineare ancora che le morti addebitate sono state rapportate a specifiche e differenziate cause materiali (carcinoma polmonare per otto lavoratori:

(Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis); mesiotelioma pleurico per sei lavoratori (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis); asbestosi polmonare e carcinoma laringeo per un lavoratore ((Omissis)). Le morti di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis) sono state addebitate al solo imputato (Omissis).

Si legge già nelle prime pagine (pg. 3) del ricorso (Omissis), che il giudice di appello avrebbe rivelato una sua vocazione ad assumere il ruolo di produttore di leggi causali piuttosto che di utilizzatore di esse, ma censura analoga è espressa nel ricorso (Omissis), laddove si denuncia lo scostamento della sentenza impugnata dalle evidenze scientifiche che sottolineano la indipendenza delle malattie oggetto di controversia (mesotelioma pleurico, cancro al polmone e placche pleuriche) dalla "dose" di esposizione alle fibre di amianto realizzatasi nel tempo e a causa dello svolgimento di attività lavorativa nelle (Omissis). Lo stesso ruolo improprio sarebbe rivelato dalla mancanza o erroneità della motivazione in ordine alla presenza di causalità alternative (tabagismo di alcuni lavoratori) suscettibili di dar causa da sole agli eventi invece addebitati agli imputati.

Le censure proposte in ordine alla individuazione della causalità dei singoli eventi (raggruppati in categorie legate alla descrizione dell'affezione assunta quale causa della morte) e alla individuazione delle colpe dei due imputati, impongono una giustapposizione la più incisiva tra metodologie e percorsi dell'accertamento in fatto operato dalla sentenza impugnata, e utilizzo di principi di diritto capaci di verificare, anche secondo il tempo, il quadro medico-legale e il quadro normativo applicabile, la effettiva incidenza delle omissioni addebitate. Le Sezioni Unite in punto di prova della causalità materiale e della causalità della colpa nei reati omissivi impropri (con focalizzazione su ipotesi di colpa medica), e questa quarta Sezione con più specifico riguardo alla responsabilità per eventi delittuosi ascrivibili all'impiego dell'amianto in tutte le sue forme di presentazione e nello svolgimento di attività di lavoro, hanno affermato principi decisivi per il raggiungimento della verità processuale tale da inverare il giusto processo. Questi principi, nella ricchezza delle loro modulazioni, impongono al giudice di legittimità, e pur necessariamente entro i limiti della cognizione di cui all'articolo 609 c.p.p., una verifica che, integrando la logica formale e la logica giuridica, i saperi del giudice con gli apporti di specialisti e consulenti, e ancora operando un riscontro anche empirico centrato sulle evidenze probatorie, nonché un riscontro della ragionevolezza degli approdi cui giungono le diverse conclusioni proposte, svolga la più penetrante delle analisi che si possa operare (Cass. Pen. Sez. 4 27/1/2010 n. 24732), nella verifica delle motivazioni che hanno ricordato la realtà della organizzazione del lavoro alla legge che disciplina le obbligazioni di garanzia dei soggetti a tali obbligazioni tenuti, le acquisizioni della medicina del lavoro e della scienza medica in genere, ai fatti che hanno legato l'organizzazione del lavoro e lo svolgimento del lavoro a malattie anche mortali.

Sempre sul piano del metodo della interpretazione deve essere tenuto ben fermo che qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere l'esito di accreditare la esistenza, nella regolazione processuale vigente, di un sistema di prova legale che limiti la libera formazione del convincimento del giudice (su libero convincimento e libertà della prova Cass. Pen. Sez. 5 14/10/2010 n. 42679; Cass. Pen. Sez. 5 20/11/2008 n. 43383). Il ricorso a competenze specialistiche con l'obbiettivo di integrare i saperi del giudice rispetto a fatti che impongono metodologie di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi dell'uomo comune, stratificati nell'esperienza delle generazioni, è espressamente disciplinato dal codice di rito (articoli 220 e ss c.p.p.) e si sviluppa in una procedimentalizzazione nella quale hanno preciso significato le circostanze che la stessa decisione dell'incarico, la formulazione dei quesiti e la partecipazione del perito e dei consulenti alla elaborazione dei quesiti (si argomenti ex articolo 226 c.p.p.) costituiscano atti ad impulso del giudice (tra le molte Cass. Pen. Sez. 5 17/11/2011 n. 3900) e a formazione progressiva. A proposito del rapporto generale tra cd. leggi scientifiche di copertura e individuazione della eziopatologia di affezioni da asbesto deve anche essere fortemente sottolineata la perfettibilità delle acquisizioni della medicina del lavoro e dunque, a proposito del carattere dinamico delle cautele imposte dall'articolo 2087 c.c. e dal corteo di norme che ad esso si correla, deve essere tenuto ben fermo l'insegnamento

impartito da Corte Cost. 18/2/1988 n. 179 che fin da tempi oggi lontani opponeva alla staticità del sistema della doppia tabellazione gli effetti del progresso delle tecnologie diagnostiche della medicina del lavoro. Per quanto qui interessa è da lunghissimo tempo nota anche nel mondo del diritto la limitata stabilità delle cd. leggi scientifiche e la non oggettività dei postulati di ogni teoria generale che sempre richiede adeguato controllo critico e specifico riscontro con la realtà che quei postulati solo in test rappresenterebbero adeguatamente. Negata, anche per le ragioni da ultimo espresse, l'esistenza di un sistema di prova legale o a formazione obbligata del convincimento, è allo stesso tempo ben evidente che nel processo penale nè le parti, nè il giudice, nè i tecnici di cui il processo si avvale, sono protagonisti solitari, produttori di soluzioni (o proposte di soluzione) totalmente tra loro indipendenti. I periti e i consulenti aggiungono, entro i diversi limiti dei rispettivi ruoli, rilevazioni e valutazioni ma queste, non possono in ogni caso surrogarsi alla necessaria sintesi critica (sulla necessità del controllo del giudice circa la rilevanza e la affidabilità delle conclusioni peritali Cass. Pen. Sez. 1 3/10/1994 n. 10893) che su tutto il processo è alla fine operata dal giudice (Cass. Pen. Sez. 4 29/1/2009 n. 4278).

In conclusione deve qui essere sottolineata la specifica complessità della strumentazione necessaria nel giudizio di cassazione in tema valutazione delle decisioni di merito in punto di prova della colpa e in una prospettiva post-positivista di decisività dell'opinione giudiziale, (si vedano in proposito Cass. Pen. Sez. 4 27/1/2010 n. 24732, nonchè, con diverse declinazioni in punto di indicazione e utilizzo delle cd. leggi di copertura e di identificazione dei soggetti mediatori autorevoli della ricognizione dei saperi scientifici disponibili, e come tali officiati solo di fornire materiali di conoscenza del significato dei fatti assoggettati a giudizio, Cass. Pen. Sez. 4 10/6/2010 n. 38981 e Cass. Pen. Sez. 4 17/9/2010 n. 43786) si deve ribadire che le stesse conclusioni peritali con le proposte relative alla rilevanza di cd. leggi di copertura indicate come strumento per la soluzione degli interrogativi causali imposti dalla concretezza del caso giudicato (in un quadro alieno da arbitrarie opinioni personali del giudice), costituiscono solo un elemento tra i molti che, (all'esito di un contraddittorio in condizioni di parità costitutivo del fondamento necessario e caratterizzante di qualsiasi processo), confluiscono, ai fini della realizzazione del giusto processo ex articolo 111 Cost., nella sintesi critica del giudizio, sulla cui correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa interviene la valutazione di legittimità.

Il ricorso (Omissis) ha cura di evidenziare una cronologia dei giudizi correlati alle morti e alle malattie dei lavoratori delle (Omissis) tale che i mutamenti costituzionali, legislativi e giurisprudenziali, elencati e intervenuti nell'ampio arco di tempo identificato da quella cronologia, renderebbe inutilizzabili le precedenti decisioni, sfavorevoli agli imputati, relative ad alcune di quelle morti e di quelle malattie (diverse da quelle considerate nel presente processo). Di contro si deve rilevare che le decisioni passate in giudicato accertano irrevocabilmente i fatti oggetto di quei giudizi e una lettura diacronica dell'ordinamento, della giurisprudenza e dello sviluppo della medicina del lavoro, non vale a rimuovere oggi per allora i fatti che furono accertati. La osservazione appena ora richiamata, la quale peraltro non allega la sopravvenienza di alcuna "abolitio criminis" conseguente ad abrogazione delle norme incriminatrici applicate dal giudice di merito, non costituisce poi censura specifica della sentenza di appello che qui si considera, ma si propone piuttosto come chiave di lettura della giurisprudenza di legittimità secondo i criteri di riduzione della sua validazione che deriverebbero necessariamente dallo scorrere del tempo e dai cambiamenti che da tale scorrere ha su diversi piani - tutti qui rilevanti-prodotto. Ma la chiave di lettura adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità che riflette su se stessa in relazione ai mutamenti prodotti sui diversi piani dallo scorrere del tempo, (si rimanda a Cass. Sez. 4 n. 17/9/2010 ((Omissis)) n. 43786 a proposito di Cass. Sez. 4 11/7/2002 n. 988 ((Omissis))), annota come la selezione della ipotesi eziologica più attendibile sia avvenuta in quel processo (Omissis) dopo la confutazione delle ipotesi causali alternative e come il confronto, operato dal giudice di merito e ritenuto corretto

dalla sentenza di legittimità, abbia posto a confronto una ipotesi di minimo rischio teorico con una realtà di rischio concreto infinitamente più grave. Cass. Pen. 43786/2010 sottolinea con forza il valore metodologico e la positiva utilità del realismo che deve caratterizzare la giurisprudenza di legittimità e che nella sentenza 988/2002 ebbe correttamente a selezionare l'ipotesi eziologica conferente al caso concreto della esposizione ad amianto dei lavoratori delle (Omissis) accreditando quella che faceva perno su una concreta e speciale esposizione lavorativa che il giudice di merito aveva fotografato come vorticare (per anni) di fibre patogene nell'aria spinte da getti d'aria e dai colpi di scopa.

Il primo motivo di censura del ricorso dell'imputato (Omissis) denuncia la mancanza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che hanno determinato la "reformatio in pejus" della sentenza di primo grado. Tale mancanza non è affatto ravvisabile. La sentenza di appello dopo aver dato ragione della assenza di conclusioni delle parti civili, ha indicato tutto il materiale relativo ad altri procedimenti per malattie o morti registrate nelle (Omissis), ritualmente acquisito al processo di appello (sentenze, verbali, atti di perizia collegiale eseguita in sede di incidente probatorio, relazioni di periti e consulenti, esaminati anche nel dibattimento di appello, che si erano occupati dei casi di malattia e di morte verificatisi prevalentemente tra il 1997 e il 2001) ed ha anche menzionato e, con ampio ragionamento critico, analizzato i risultati di una indagine epidemiologica presso le (Omissis) svolta con riferimento alla frequenza delle morti per carcinoma polmonare nel tempo di interesse per il processo penale.

La sentenza di appello ha sviluppato una analisi dettagliata della organizzazione del lavoro e della esposizione sistematica, diretta e senza cautela alcuna, dei lavoratori all'amianto, evidenziando le tipologie di lavorazione e i moduli di lavoro praticati (indubabilmente efficace è l'accertamento dell'impiego di un mezzo meccanico di rimozione delle polveri, chiamato dai lavoratori "scopa della morte e l'accertamento relativo alla origine di quella denominazione) ma anche la quasi totale mancanza di compartimentazione dei diversi ambienti di lavoro con la evidenziazione di una intensa esposizione diretta connessa alle lavorazioni proprie delle mansioni assegnate ed una esposizione ambientale legata alla specifica organizzazione di stabilimento (si ricordino i principi generalissimi affermati dalla giurisprudenza sul rischio ambientale, sviluppatasi nel diverso ambito della previdenza obbligatoria fin dai primi anni '80; per tutte a cominciare da Cass. Sez. Lav. 12/3/1982 n. 1608 o da Cass. Sez. Lav. 23/1/1987 n. 660).

La sentenza di appello riporta in proposito ampi stralci dell'accertamento di primo grado che dunque, e per questa parte, è comune alle due sentenze di merito e non abbisogna di alcuna giustificazione del contrasto - fin qui inesistente- tra le due statuizioni.

La differenziazione tra le due statuizioni di merito, trova consapevole fondamento nel riferimento a leggi di copertura diversificate quanto alla dinamica di produzione del solo mesotelioma, posto che la sentenza di primo grado esclude la correttezza di una teoria della cancerogenesi correlata alla intensità e alla durata della esposizione, e la sentenza di appello di quella rifiutata teoria si serve per riconoscere al mesotelioma pleurico la qualità di malattia dose-dipendente. L'altra diversità si coglie nella circostanza che la sentenza di primo grado, escludendo la possibilità di accertare una causalità unica delle altre malattie, pur ritenute dose-dipendenti, ha ritenuto incerta la correlazione causale tra esposizione all'amianto e sviluppo di quelle malattie. La distanza motivazionale è rimarcata a pg 10 della sentenza di appello ed è superata con riferimento realistico alla accertata realtà della esposizione collegata alle scelte del sistema produttivo e organizzativo, nonché alla giurisprudenza di legittimità (tra tutte Cass. 14/1/2003 n. 988, (Omissis)) che ha ritenuto corretta, anche per il mesotelioma, la teoria scientifica di un processo patologico che mette in crisi la teoria della "dose killer o dose trigger" - teoria della dose "trigger" che la sentenza di appello squalifica come frutto di artificio, menzionando espressamente la tesi in tal senso esposta in causa da un perito del PM (indicato per nome a pg 14 della sentenza

di appello), ritenuto insigne tra i maestri della medicina del lavoro- il quale individua un rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita e durata della latenza, durata della malattia, anticipazione della morte. è il caso di rammentare che la lettura della giurisprudenza di legittimità largamente successiva al 2002 evidenzia una notevole frequenza di situazioni processuali nelle quali alla sentenza di merito oggetto di controllo di legittimità è stata proposta come legge scientifica di copertura in tema di eziopatogenesi del mesotelioma quella che privilegia la qualità dose correlata della malattia (tra le tante Cass. Pen. Sez. 4 27/10/2005 n. 39393). La sentenza di appello qui impugnata ha anche descritto le incertezze della scienza medica come doveroso frutto del dubbio che è alla base di ogni ricerca, e ha preso partito tra le diverse teorie attualmente proposte dalla scienza in tema di causalità del mesotelioma (tutte descritte e scandagliate dalla giurisprudenza disponibile) occupandosi anche del rapporto tra individuazione di leggi di copertura validamente utilizzabili e ragioni di superamento dei dubbi manifestati dalla scienza medica. La sentenza di appello ha cioè confrontato le ragioni di base dell'una e dell'altra tesi scientifica e senza limitarsi ad esporre le ragioni logiche di preferenza per la teoria della correlazione tra insorgenza ed evoluzione del mesotelioma pleurico e la esposizione alla "noxa", ne ha riscontrato la concreta pertinenza per il caso giudicato, alla luce delle evidenze probatorie rappresentate dal numero e dalla qualità degli eventi analizzati. Anche sulla causalità alternativa del tabagismo individuata dal primo giudice, la sentenza di appello si sofferma adeguatamente con valutazioni misurate sui casi concreti, con descrizione delle discontinuità e degli errori della applicazione della causalità da tabagismo anche a soggetti accertatamente non fumatori, e con analisi relative alle caratteristiche della cancerogenesi del mesotelioma, alle pgg. 15 e 16. Inoltre la sentenza impugnata ha ulteriormente riscontrato le conclusioni raggiunte senza esonerarsi dalla esplicita considerazione dei mutamenti sopravvenuti nel tempo nei diversi campi del sapere scientifico e della regolazione normativa della colpa (a partire dagli approdi di SU 10/7/2002 n. 30328) e, in particolare, dei mutamenti intervenuti nel quadro scientifico con dettagliato riguardo alla efficacia eziologia di ulteriori esposizioni alla "noxa" patogena rispetto al periodo di latenza del mesotelioma pleurico, ed in relazione al riconoscimento del nesso causale tra esposizione a basse dosi di amianto e insorgenza del carcinoma polmonare.

La adozione di tecniche di eliminazione o di riduzione della esposizione massiva alle polveri o alle fibre di amianto, avrebbe, secondo la sentenza impugnata, eliminato o ridotto, con elevato grado di credibilità razionale, e in assenza - per causa della neutralizzazione della congettura relativa alla causalità da tabagismo- di decorsi causali alternativi, gli eventi antiggiuridici individuati nei capi di imputazione (e sintetizzati dalla sentenza di primo grado come una "numerosa e dolorosa sequenza di decessi") sicchè la concreta organizzazione del lavoro tenuta negli anni dagli imputati, e accertata da entrambi i giudici del merito con riguardo alla stagione ancorata alla realtà del nuovo stabilimento di corso Stati Uniti, avrebbe configurato una piena ipotesi di esistenza del vincolo causale (Cass. Pen. Sez. 4 15/5/2008 n. 19512) tra condotta (violativa di divieti giuridici) , omissioni (violative di precetti cautelari) ed eventi. I miglioramenti di processo allegati dal ricorrente con riguardo allo stabilimento di Corso Stati Uniti sono stati oscurati (e dunque ritenuti insufficienti) per causa del grave quadro di esposizione dettagliatamente accertato. Peraltro le affermazioni della Corte di Appello relative all'intera vicenda, correttamente si pongono entro il principio secondo il quale la pur necessaria prevedibilità dell'evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue articolazioni ma la classe di eventi nei quali, quello oggetto del processo, si colloca (Cass. Pen. Sez. 4 26/10/2007 n. 39606) A fronte di così articolato sviluppo del discorso giustificativo espresso dalla sentenza di appello, risulta evidente che la non condivisione da parte del ricorrente, della motivazione sviluppata dalla sentenza di appello (si vedano a pg 11 del ricorso per cassazione le espressioni di radicale dissenso che precedono il primo motivo di

censura), non è ragione sufficiente per dare fondamento ad una denuncia di mancanza assoluta di motivazione in punto di sovvertimento della statuizione di primo grado. Ancora la motivazione impugnata dopo aver ben considerato la metodologia del dubbio come garanzia di progressivo affinamento scientifico, ha tuttavia individuato realisticamente, con ricognizione completa ed esente da contraddizioni, aporie, apoddisi, tautologie, una esposizione alla "noxa" patogena così prolungata nel tempo e così massiva da superare, una volta esclusa ragionatamente ogni ipotesi causale alternativa, e una volta individuata la infondatezza delle pur eccepita dinamica alternativa della dose "trigger", ogni ragionevole dubbio circa la causa delle malattie e delle morti.

Il primo motivo di censura del ricorso (Omissis) è infondato in ogni sua parte. Anche il secondo motivo che denuncia carenza e illogicità della motivazione in punto di caratteristiche della vicenda causale del mesotelioma e in punto di datazione delle conoscenze relative agli stadi di pericolosità dell'asbesto nel mondo scientifico e al tempo di travaso delle conoscenze scientifiche nel mondo industriale, è infondato. In punto di caratteristiche della vicenda causale del mesotelioma si rileva quanto segue.

La sentenza accerta, dopo una puntigliosa ricognizione delle attività svolte nello stabilimento in corso Stati Uniti a (Omissis), del materiale utilizzato e della organizzazione di processo che si affidava alla più completa assenza di cautele verso i lavoratori che erano a continuo e diretto contatto con l'amianto o che erano comunque esposti agli effetti dell'impiego di quella sostanza per costruzioni meccaniche, riparazioni e bonifiche, per causa di rischio ambientale, la massiccia esposizione all'amianto protratta negli anni (la sentenza di primo grado richiamata dalla motivazione di appello annota che negli anni 1988-1992 documentalmente risultano smaltiti nell'impianto migliaia di kg di amianto nella forma di "crisotilo") in relazione a diverse tipologie di attività industriali della (Omissis) e seleziona tra le teorie scientifiche acquisite al processo a mezzo di consulenti, periti e dati epidemiologia, quella teoria che richiamando il concetto di "dose-risposta" e richiamando la tesi del perito del PM per il quale nessuna dose di amianto per quanto piccola può ritenersi innocua, non elimina i dati di realtà (tutti rappresentati in sentenza di appello e, con essenziale crudezza alle pgg. 9-11 della motivazione di primo grado richiamata in appello) della intensità e della durata delle esposizioni, della frequenza in ambito (Omissis) delle malattie da asbesto e delle morti conseguenti da mesotelioma pleurico, peraltro legandosi ad una opinione scientifica per nulla isolata (nell'attuale ancora più accreditata) di altissimo rilievo. La causalità in tema di eziopatogenesi dei carcinomi, a sua volta, non è affatto dichiarata per errata adesione ad una visione monofattoriale di tale causalità, ma è accertata con articolata motivazione che esclude la ricorrenza provata e adeguatamente rilevante del fattore tabagismo così come esclude la esposizione ad altre sostanze cancerogene diverse dall'asbesto. Il ragionamento probatorio esplicito dalla sentenza impugnata è in ogni caso adeguato ai principi somministrati da Cass. Pen. Sez. 4 6/2/2007 n. 4675. Si deve in proposito aggiungere quanto poco sopra già evidenziato a proposito della correttezza della motivazione in punto di accertamento delle effettiva causalità delle malattie oggetto di questo processo in relazione al tempo di riferibilità al (Omissis) di titolarità di posizione di garanzia e di responsabilità per la tutela della salute dei lavoratori attivi nelle (Omissis).

In punto di conoscenza e di obbligo di conoscenza della pericolosità delle lavorazioni che comportano il contatto dei lavoratori con l'amianto, le informazioni recate dalla sentenza di primo grado e dai ricorsi per cassazione, che trasformano quelle informazioni in profili di censura, richiedono qualche specifica considerazione.

Sul piano del diritto penale la conoscenza della pericolosità dell'asbesto per la salute di chi per cause lavorative diverse è esposto a quel minerale, pericolosità già nota dai primi anni del 1900, da luogo alla situazione di colpa in cui si trova ogni soggetto che, rivestendo una posizione di garanzia, è in grado di rappresentarsi come conseguenza certa o anche solo probabile della sua azione od omissione, proprio l'evento in concreto verificatosi pur

prescindendo dalle concrete modalità di verifica (Cass. Pen. Sez. 4 3/2/2009 n. 4675). In proposito è stato affermato (Cass. Pen. Sez. 4 20/372000 n. 3567) che il datore di lavoro imprenditore ha l'obbligo ex articolo 2087 c.c. di aggiornarsi sulle tecniche di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e non può addurre a propria scusa la mancata informazione.

La nocività delle fibre di amianto è nota sia dagli inizi del secolo scorso, le conseguenze nocive della esposizione professionale ad amianto sono infatti riconosciute dalla letteratura medica internazionale, i cui primi lavori sul tema sono databili ai primi anni del 1900. Il riconoscimento dei primi casi di asbestosi in operai negli stabilimenti tessili in Gran Bretagna è datato nel 1907. Nel 1927 Cooke conia il termine asbestosi per le fibrosi polmonari evolutive e potenzialmente mortali indotte dalla inalazione delle fibre di amianto. Nel 1930 la medicina industriale italiana ha piena contezza del legame causale tra esposizione all'amianto e asbestosi che dunque viene classificata come malattia professionale causata dall'esposizione ad amianto. (Vigliani EC: Asbestosi Polmonare, Rassegna di medicina industriale, (6), 1939). Negli anni 60 del 1900 l'esposizione all'amianto viene associata al mesotelioma maligno. Nel 1966 le placche pleuriche vengono identificate come utile indicatore della esposizione ad amianto. Negli anni 80 del secolo scorso è ormai acquisita dalla dottrina medica la compiuta consapevolezza degli effetti cancerogeni dell'amianto con particolare riguardo ai mesoteliomi.

Nelle realtà di fabbrica l'uso dell'amianto specialmente in lavorazioni a secco era noto per la sua pericolosità anche in lavorazioni marginali (tra le molte Cass. Pen. Sez. 4 3/6/2008 n. 22165).

Ma la consapevolezza della nocività delle lavorazioni che si svolgono con l'uso e il contatto con l'amianto nelle sue diverse presentazioni non è confinato nelle sedi di ricerca scientifica se è vero che la Legge 12 aprile 1943, n. 455, articolo 4 (Pubblicata in GU 14/6/1943 n. 137) comprende, appunto fin dal 1943, tra le malattie professionali assicurate l'asbestosi, mentre l'articolo 4 di quella legge poi raccolta in ordine sistematico con adeguate modificazioni dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fu trasfuso nel nuovo articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica che utilizzando nella prospettiva di assicurazione sociale un sistema definitorio rigido, detto per la sua filosofia di utilizzo, della doppia tabellazione, definiva con tecnica classificatoria l'asbestosi come una fibrosi polmonare che provocata da inalazione di polvere di amianto si manifestava particolarmente ma non esclusivamente, con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel tessuto interstiziale di corpuscoli dell'asbestosi con tracheo bronchite ed enfisema, e, all'esame radiologico, con velatura del campo polmonare e con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi. Il mutare delle dinamiche sociali e il progredire della scienza medica portarono alla Legge 27 dicembre 1975, n. 780 che a mezzo del suo articolo 2 abbandonava quella limitata tecnica definitoria e utilizzava un sistema di rinvio dinamico al sistema della tabellazione e dei suoi aggiornamenti, proceduralizzati dalle leggi per l'assicurazione infortuni e malattie professionali ma variamente spinti dalla soggettività operaia e dalla scienza medica (secondo le anticipazioni già note alla Legge n. 300 del 1970, articolo 9, che le recepiva in normazione mobile di legge).

Il sistema di individuazione delle "noxae" lavorative si completava con la sentenza 18.02.1988 n. 179 della Corte Costituzionale per la quale "la malattia professionale (indennizzabile nella assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro) consiste in qualsiasi fatto morboso di cui sia comunque provata la causa professionale" determinandosi con ciò la massima apertura critica in tema di potenzialità di un sistema di prova "ragionevole".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336 introduceva nel sistema tabellare Inail, come malattie indennizzabili, le neoplasie provocate dall'amianto, cristallizzando sul piano della assicurazione obbligatoria acquisizioni ormai

definitivamente accolte dalla medicina del lavoro. In precedenza e su un piano più generale, la Legge 27 marzo 1992 n. 257, intitolata "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" aveva regolato, tra l'altro, la decontaminazione e la bonifica di siti contaminati dall'amianto e, in particolare, quello della miniera di (Omissis) nella quale, principalmente, tale minerale era stato fino ad allora estratto, ma, per quanto qui rileva, aveva definito come utilizzazione dell'amianto la lavorazione e la produzione di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice resinosa, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto. La Legge n. 257 del 1992 aveva operato rinvio ai valori limite di fibre per centimetro cubo tollerati secondo il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 poi modificato. La triade asbesto -malattie professionali- malattie mortali, era all'evidenza già largamente nota al legislatore fin dagli anni '40, per diventare man mano oggetto di sempre più ampia regolazione legale nella prospettiva della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Le norme cautelari da osservare erano quantomeno quelle, note dal 1942, imposte dalla clausola generale dell'articolo 2087 c.c. la cui violazione era stata ritualmente (in forma e in sostanza) contestata nel capo di imputazione. Il capo di imputazione addebitava, tra l'altro, l'omessa denuncia all'Inail di lavorazioni che implicano l'impiego dell'amianto e dunque bene la sentenza impugnata evidenzia, nel contrappunto tra capo di imputazione e riscontro della ipotesi accusatoria, la reale e specifica consapevolezza degli imputati circa la pericolosità della sostanza il cui impiego neppure era denunciato in spregio di norme di legge che comportano per il denunciante non irrilevanti oneri contributivi speciali. La saldatura tra norme dell'ordinamento di diritto civile, di diritto della previdenza obbligatoria e norme dell'ordinamento penale, si realizza attraverso la regolazione contenuta nell'articolo 2087 c.c. che fin dai 1942 individua, con norma di chiusura ancora decisiva dopo l'inizio del terzo millennio, l'ambito delle obbligazioni di garanzia che investono il datore di lavoro imprenditore nei confronti dei lavoratori dipendenti in punto di tutela del loro diritto alla salute.

L'articolo 2087 c.c., impone al datore di lavoro imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Torna in proposito utile rammentare che Secondo Cass. Pen. Sez. 4 14/5/2009 n. 41782, risponde del delitto di omicidio colposo in danno di più lavoratori addetti a uno stabilimento di produzione di manufatti e deceduti per asbestosi, l'amministratore delegato della società proprietaria dello stabilimento che abbia omesso di vigilare sull'andamento generale della gestione di impresa e di adempiere alle obbligazioni di garanzia della salute e della integrità dei lavoratori che, secondo legge (a partire dalla norma generale di chiusura di cui all'articolo 2087 c.c. e a finire con le altre norme specifiche in materia) gravavano su di lui, in quelle obbligazioni comprese le obbligazioni di sicurezza, la obbligazione di apprestare risorse economiche per la bonifica, la obbligazione di allontanamento degli ammalati dalla fonte morbigena, le obbligazioni di informazione sul carattere dannoso della specifica organizzazione del lavoro adottata come scelta strategica di impresa, la obbligazione residuale di fornire presidi personali adeguati alla protezione dei singoli lavoratori, senza che possa opporre inconsapevolezze sostanziali alle omissioni, costitutive, proprio in quanto tali, della struttura del delitto colposo in quanto il non sapere di chi ha obbligo di sapere (in funzione dell'adeguato provvedere) è fattore costitutivo della colpa omissiva.

D'altro canto Cass. Pen. Sez. 4 30/9/2008 n. 37089 ha affermato che ai fini della integrazione dell'elemento della colpa, non è necessario che l'imputato si sia prefigurato il rischio di insorgenza di tumori, essendo sufficiente la consapevolezza e, quindi, la prevedibilità della generica nocività della respirazione delle polveri originate dalla attività lavorativa svolta.

In prima conclusione anche il secondo motivo del ricorso (Omissis) infondato e deve essere rigettato.

Il terzo motivo è espresso in forma non adeguatamente specifica e con richiamo di interi documenti il cui testo non è riportato, nè riassunto nè illustrato. Le doglianze relative alla validità della collocazione scientifica di taluni tecnici le cui conclusioni sono state condivise dalla sentenza impugnata si risolvono in argomentazioni "ex auctoritate" ormai estranee all'ordinamento positivo, argomentazioni suscettibili di introdurre nel sistema processuale classifiche e graduatorie pregiudiziali e incontrollabili circa la attendibilità delle fonti di prova e della efficacia dei contributi di consulenti e periti che viceversa devono essere ragionatamente e motivatamente scandagliate.

Anche il terzo motivo di censura del ricorso (Omissis) deve essere rigettato. Il quarto motivo di censura del ricorso (Omissis) è infondato alla luce degli argomenti sopra già sviluppati in apertura di motivazione. La sentenza impugnata ha dato puntuale applicazione ai principi enunciati da questa Corte in tema di rapporto di causalità e in tema di concorso di cause motivatamente soffermandosi sulla eziopatologia del mesotelioma pleurico e del carcinoma polmonare, sulla esclusione della ricorrenza di cause alternative del prodursi degli eventi illeciti con particolare attenzione alla confutazione specifica di ogni fondamento delle tesi che hanno ritenuto di individuare nell'uso del tabacco (abituale, minimo o inesistente secondo i diversi casi analizzati) una causa alternativa delle patologie e degli eventi infausti ad esse spesso seguiti e con applicazione a chiusura e a fronte della irricusabile esposizione alla "noxa" da asbesto, del principio della equivalenza della pluralità dei fattori concausali di cui all'articolo 41 c.p.. Ancora la sentenza impugnata, secondo quanto più sopra si è indicato, ha fornito corrette risposte motivazionali in punto di valutazione della prova, formazione del convincimento, utilizzo dei saperi dei tecnici ritualmente introdotti nel processo, metodologia dell'accertamento della verità oltre ogni ragionevole dubbio mediante verifica (anche empirica e riscontrata attraverso le evidenze probatorie) del vincolo di causalità identificato anche mediante la scelta di una tra le cd. leggi di copertura astrattamente impiegabili.

Ma anche il quinto motivo del ricorso (Omissis) deve essere rigettato. Il sopravvenire nel 1991 di un divieto dell'utilizzo dell'amianto non può essere assunto a titolo di liceità dell'impiego di amianto senza cautele fino al giorno di quella esplicitazione più categorica di divieto. Le due sentenze di merito hanno ampiamente accertato la irragionevolezza di una esposizione illimitata e senza forma di prudenza alcuna, sinteticamente definite in sentenza come "grande superficialità gestionale". Fino alla abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1956, articolo 21 e anche dopo quella abrogazione, sono rimaste vigenti le ordinarie regole di cautela generale la cui violazione è stata specificamente contestata e resta rilevante nella prospettiva degli eventi di cui agli articoli 589 e 590 c.p.. Tutte le regole cautelari poste a tutela del diritto alla salute si riferiscono ad attività umane non interdette per il cui svolgimento è necessaria l'osservanza di regole cautelari generali, ma non per questo indeterminate e non per questo configurabili come violative del principio di tipicità di cui all'articolo 1 c.p., norme generali il cui rispetto non deve venire meno neppure dopo aver dato osservanza stretta (ma egualmente insufficiente) a regole cautelari specifiche (Cass. Pen. Sez. 4 26/7/2007 n. 25962 peraltro in tema di circolazione stradale). Infine, contrariamente all'assunto di ricorso, la sentenza impugnata, proprio attraverso la dimostrazione della qualità di malattia dose correlata del mesotelioma pleurico pone in evidenza che l'adozione di restrizioni alla esposizione avrebbe quantomeno allungato il periodo di latenza della malattia o avrebbe allontanato il giorno della morte, in ogni caso aprendo spazi a terapie riparative non rese vane da accumulo di mutazioni cellulari o, nel migliore dei casi avrebbe impedito o allontanato l'insorgenza della malattia medesima. La prevedibilità degli eventi accaduti è iscritta nella successione di leggi relative all'impiego dell'amianto applicate in Italia dal 1934 in poi. D'altro canto ai fini del giudizio di prevedibilità dell'evento deve aversi riguardo alla

potenziale idoneità della condotta a dar vita alla situazione di danno (non a caso la sentenza impugnata stigmatizza la gestione superficiale e irragionevolmente incurante della esposizione) e non anche alla rappresentazione ex ante dell'evento dannoso (Cass. Pen. Sez. 4 19/5/92 n. 5919).

Il ricorso (Omissis) è infondato in ogni sua parte e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Anche il ricorso (Omissis) deve essere rigettato per causa della sua totale infondatezza.

Il primo motivo del ricorso (Omissis) deve essere rigettato in forza di quanto fin qui argomentato in punto di ben rilevabile presenza di un testo scritto di motivazione peraltro implementato da adeguate argomentazioni in punto di condivisione della ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di primo grado circa la organizzazione del lavoro presso le (Omissis) e in punto di motivato scostamento della decisione di appello dalle valutazioni assolutorie della sentenza di primo grado fondate su una criticata costruzione della causalità dei fatti rilevanti nel processo e su una diversa valutazione della corretta formazione del convincimento del giudice non meccanicamente legato alle conclusioni peritali o alle indicazioni dei consulenti di parte. Ribadita la diversa valutazione della teoria della indipendenza del mesotelioma pleurico dalla intensità e dalla durata della esposizione alla "noxa" amianto, motivatamente il giudice di appello ha statuito all'esito dell'accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio della causalità dei fatti addebitati e della colpa degli imputati per il tempo di loro posizione di garanzia.

La ricostruzione del quadro ordinamentale relativo all'impiego dell'amianto nell'industria italiana, e della vicenda del nascere e dell'evolversi delle conoscenze di medicina legale in tema di malattie da asbesto, comporta il rigetto per infondatezza anche del secondo motivo di censura del ricorso (Omissis) che oppone alla motivazione di appello la reiterazione delle ragioni già adeguatamente rifiutate dal quel giudice di secondo grado, sia in tema di conoscenza del carattere nocivo dell'uso dell'amianto ai tempi considerati in rubrica, sia in tema di evitabilità del rischio individuata dalla sentenza di appello nella riduzione o nell'abbattimento della esposizione alle polveri o alle fibre liberate per causa della lavorazione, sia in tema di sussistenza della colpa dell'imputato affermata a fronte della posizione di garanzia da lui rivestita, ed accertata dalla sentenza. Il terzo motivo di censura deve essere rigettato posto che il provvedimento di annullamento della assoluzione di primo grado per le lesioni in danno del lavoratore (Omissis) con invio degli atti al PM del primo grado per esaminare sotto specie di omicidio colposo (così stabilito a fronte della morte del lavoratore sopravvenuta nelle more del giudizio) un fatto già giudicato dalla sentenza di primo grado come fatto di lesioni, costituisce puntuale applicazione del combinato degli articoli 521 e 528 c.p.p. e allo stesso tempo costituisce adeguato provvedimento di garanzia del diritto di difesa degli imputati.

Le considerazioni svolte costituiscono in ogni caso risposta complessiva a tutte le doglianze svolte dai due ricorsi ancorchè la dimostrazione motivazionale sia svolta in forma distinta con lo scopo di seguire più specificamente i percorsi delle due impugnazioni.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.